

<b>18 novembre 2009</b> verbale n. 6 Sds/2009	pagina 1/4
--	------------

Oggi, in Venezia, nella sala di riunione alle ore 9,30 è stato convocato il senato degli studenti con nota dell'11 novembre 2009, prot. n. 19162, tit. II/cl. 9/fasc. 8.

Sono presenti i sottoelencati signori, componenti il senato degli studenti dell'Università luav:

**Boscolo "Marchi" Pietro**  
**Iridio Martina**  
**Dolapsakis Michalis**  
**Meini Alberto**  
**Opportuni Dario**  
**Rizzato Giuditta**  
**Voulgaris Panagiotis**

Hanno giustificato la loro assenza:

**Bermani Riccardo**  
**Cuppoletti Maria Letizia**  
**Genchi Martino**  
**Niero Giovanni**  
**Pavon Dario**  
**Pinato Francesca**  
**Segato Matteo**

Sono assenti:

**Bertolin Alberto**  
**Bocenti Niccolò**  
**Burlando Francesco**  
**Sportelli Sebastiano**  
**Vecchiarelli Chiara**

Presiede il senatore Panagiotis Voulgaris, che verificata la validità della seduta la dichiara aperta alle ore 10,00.

Esercita le funzioni di segretario la senatrice Giuditta Rizzato.

Il senato degli studenti è stato convocato con il seguente **ordine del giorno**:

- 1 Comunicazioni del presidente
- 2 Regolamenti interni:
  - a) parere sul regolamento interno in materia di carriere amministrative degli studenti di luav
- 3 Decadenza dal mandato di senatore e nuove nomine
- 4 Elezioni del senato degli studenti biennio accademico 2009/2011: stanziamento fondi per la campagna elettorale
- 5 Attività formative autogestite dagli studenti: richieste di proroga
- 6 Proposte iniziative culturali e situazione bilancio anni 2008 e 2009
- 7 Varie ed eventuali

Il senato degli studenti prende atto delle comunicazioni del presidente al seguente punto dell'ordine del giorno:

**1 Comunicazioni del presidente**

- con decreto rettorale 4 novembre 2009 n. 1056 il prof. Camillo Trevisan è stato nominato nuovo presidente della commissione elettorale per l'elezione del senato degli studenti per il biennio accademico 2009/2011;
- con decreto rettorale 4 novembre 2009 n. 1059 i professori Armando Dal Fabbro, Salvatore Russo, Augusto Cucinato e Paolo Legrenzi sono stati nominati rappresentanti dei

il segretario	il presidente
---------------	---------------

<b>18 novembre 2009</b> verbale n. 6 Sds/2009	pagina 2/4
--	------------

professori di ruolo di prima fascia e dei ricercatori di ruolo in senato accademico per il quadriennio accademico 2009/2013;

- il 18 novembre 2009 alle ore 12 presso il teatro Goldoni di Venezia si terrà la conferenza stampa dell'iniziativa "Variazioni sul Mito" in merito alla presentazione del programma della stagione teatrale 2009/2010 effettuata in collaborazione tra l'Università luav di Venezia, ed in particolare il senato degli studenti e il centro studi classicA, e il Teatro Stabile del Veneto;
- in considerazione della scarsa adesione degli studenti, il modulo per le segnalazioni dei reclami approvato dal senato degli studenti nella seduta del 7 luglio 2008, invece di essere depositato presso le portinerie delle sedi luav verrà pubblicato sullo sportello informatico del web di ateneo e potrà essere compilato direttamente on line all'atto dell'iscrizione agli esami;
- a seguito di un incontro con il direttore amministrativo sono state apportate alcune modifiche al regolamento di organizzazione e funzionamento del senato degli studenti approvato nella seduta dell'8 ottobre 2009 che verrà emanato entro fine anno;
- per giovedì 26 novembre 2009 dalle ore 11 alle ore 14 presso l'aula magna della sede dei Tolentini, in occasione delle elezioni dei componenti il senato degli studenti per il biennio accademico 2009/2011, si è ritenuto opportuno organizzare un incontro pubblico con le cinque liste di candidati depositate per consentire la presentazione dei programmi e stimolare la più ampia partecipazione possibile degli studenti al momento delle operazioni di voto.

Al fine di garantire una maggiore presenza di studenti a tale incontro, è stato chiesto ai presidi delle facoltà dell'ateneo di consentire la sospensione della didattica in coincidenza di tale orario;

- nell'ultima seduta della commissione informatica del 22 ottobre 2009 sono state chieste informazioni e delucidazioni al dirigente dell'area infrastrutture, ing. Ciro Palermo, in merito ai prezzi praticati dalla copisteria della biblioteca centrale dei Tolentini che risultano essere più alti di quelli praticati dai negozi in città. E' stato inoltre chiesto di intervenire tempestivamente in quanto i servizi offerti all'interno dell'ateneo dovrebbero agevolare gli studenti e non approfittare della posizione di monopolio.

Al termine delle comunicazioni il presidente informa il senato degli studenti che è necessario integrare l'ordine del giorno con il seguente punto:

**2 Approvazione verbali delle sedute del 27 aprile e 15 settembre 2009.**  
Il senato degli studenti approva all'unanimità.

---

Sui seguenti argomenti iscritti all'ordine del giorno il senato degli studenti:

**2 Approvazione verbali delle sedute del 27 aprile e del 15 settembre 2009** (rif. delibera n. 27 Sds/2009/Da-ai)  
delibera all'unanimità, con l'astensione dei senatori assenti nelle sedute di riferimento, di approvare i verbali delle sedute del 27 aprile e del 15 settembre 2009

**4 Decadenza dal mandato di senatore e nuove nomine** (rif. delibera n. 28 Sds/2009/Da-ai)  
delibera all'unanimità di designare il senatore Pietro Boscolo "Marchi" quale rappresentante degli studenti in consiglio della facoltà di architettura in sostituzione della dott.ssa Francesca Salatin

**6 Attività formative autogestite dagli studenti: richieste di proroga** (rif. delibera n. 29 Sds/2009/Da-ai – allegati: 1)  
delibera all'unanimità di:

- concedere al gruppo La Periferia una proroga fino al 31 gennaio 2010 per la realizzazione dell'iniziativa "Un ballo";
- concedere al gruppo After Magritte una proroga fino al 30 marzo 2010 per la realizzazione dell'iniziativa "L'industria dei mostri";
- concedere al gruppo luavComesOut staff una proroga fino al 30 marzo 2010 per la

il segretario	il presidente
---------------	---------------

<b>18 novembre 2009</b> verbale n. <b>6</b> Sds/2009	pagina <b>3/4</b>
---	-------------------

realizzazione dell'iniziativa "luavComesOut", approvando contestualmente l'utilizzo dei fondi relativi all'anticipo del 60% secondo quanto indicato nel nuovo preventivo presentato, nonché la sostituzione del responsabile del gruppo Simone De Polis con lo studente Martino Rossi;

- chiudere le seguenti iniziative finanziate nella seduta del 20 ottobre 2008 nell'ambito del bando per le attività autogestite dagli studenti del 2008:

"Performed reading & video" del gruppo Soluzione salina, il cui importo residuo è pari a € 1.900,00

"Costruire architettura. Svizzera" del gruppo Architetture di carta, il cui importo residuo è pari a € 1.200,00, fatta salva la possibilità di presentare entro il 23 dicembre 2009 la relazione finale con la rendicontazione delle spese sostenute entro il 30 giugno 2009. Entro la medesima data i fondi dell'anticipo del 60% che non dovessero essere stati utilizzati dovranno essere restituiti all'Università luav.

Il senato degli studenti prende altresì atto della rinuncia del gruppo 100W al finanziamento di € 3.000,00 assegnato dal senato degli studenti nella seduta del 20 ottobre 2008 nell'ambito dei fondi per le attività formative autogestite dagli studenti anno 2008

**3 Regolamenti interni: a) parere sul regolamento interno in materia di carriere amministrative degli studenti di luav** (rif. delibera n. 30 Sds/2009/Da-ai)

delibera all'unanimità di esprimere parere favorevole sul regolamento

**7 Proposte iniziative culturali e situazione bilancio anni 2008 e 2009** (rif. delibera n. 31 Sds/2009/Da-ai – allegati: 1)

delibera all'unanimità di:

a) approvare e finanziare l'iniziativa "Concorso di idee per gli studenti luav "Il web che vorrei"" proposta dal senatore Panagiotis Voulgaris che ne assume la responsabilità, concedendo per la sua realizzazione un finanziamento complessivo di € 900,00;

b) non finanziare lo spettacolo "Processo alla Madonna", considerando che il progetto si trova ancora in una fase embrionale e che mancano gli elementi essenziali per la sua approvazione;

c) chiudere gli impegni relativi alle seguenti attività gestite direttamente dai senatori relative agli esercizi finanziari 2008 e 2009:

- "Dibattito sulle recenti manovre finanziarie relative all'università" finanziata nelle sedute del 20 ottobre e 10 dicembre 2008, il cui importo residuo è pari a € 276,78

- "Impressioni urbane" finanziata nella seduta del 20 ottobre 2008, il cui importo residuo è pari a € 31,30

- "Fumetti e parole" finanziata nella seduta del 27 aprile 2009, il cui importo residuo è pari a € 100,00;

d) chiudere gli impegni relativi alle seguenti iniziative finanziate nella seduta del 20 ottobre 2008 nell'ambito del bando per le attività formative autogestite dagli studenti del 2008:

- "100W" del gruppo 100W, il cui importo residuo è pari a € 3.000,00

- "Performed reading & video" del gruppo Soluzione salina, il cui importo residuo è pari a € 1.900,00;

e) mantenere aperti e riportati nell'esercizio finanziario 2010 gli impegni inevasi relativi agli esercizi finanziari 2008 e 2009 dettagliatamente descritti nell'allegato 1 alla presente delibera;

f) destinare tutti i restanti fondi disponibili nel bilancio 2009 al titolo 1 categoria 3 alla Croce Rossa Italiana a favore delle popolazioni colpite dal terremoto in Abruzzo

**8 Varie ed eventuali**

**a) proposta di collaborazione con il laboratorio di ricerca in progettazione architettonica - sezione modelli** (rif. delibera n. 32 Sds/2009/Da-ai)

delibera all'unanimità di approvare la proposta di collaborazione con il laboratorio di ricerca in progettazione architettonica - sezione modelli, dando mandato al presidente di definire nel dettaglio i termini di tale collaborazione

il segretario	il presidente
---------------	---------------

<b>18 novembre 2009</b> verbale n. <b>6</b> Sds/2009	pagina <b>4/4</b>
---	-------------------

**b) richiesta di chiarimenti in merito all'anticipo dei termini per il pagamento della prima rata delle tasse universitarie - anno accademico 2009/2010** (rif. delibera n. 33 Sds/2009/Da-ai)

delibera all'unanimità di chiedere all'area servizi alla didattica di inviare a tutti gli studenti una comunicazione contenente le motivazioni dell'anticipo dei termini

---

Sono ritirati i seguenti argomenti:

**5 Elezioni del senato degli studenti biennio accademico 2009/2011: stanziamento fondi per la campagna elettorale**

---

**Il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12,30.**

il segretario	il presidente
---------------	---------------

SENATO  
DEGLI STUDENTI  
DELIBERA

<b>18 novembre 2009</b> delibera n. 27 Sds/2009/Da-ai	pagina 1/1
--	------------

**2 Approvazione verbali delle sedute del 27 aprile e del 15 settembre 2009**

Il presidente sottopone all'approvazione del senato degli studenti i verbali delle sedute del 27 aprile e del 15 settembre 2009; chiede se vi siano integrazioni e/o modifiche da apportare.

**Il senato degli studenti delibera a maggioranza, con l'astensione dei senatori assenti nelle sedute in oggetto, di approvare i verbali delle sedute del 27 aprile e del 15 settembre 2009.**

I verbali sono depositati presso la segreteria del direttore e degli affari istituzionali.

il segretario	il presidente
---------------	---------------

SENATO  
DEGLI STUDENTI  
DELIBERA

<b>18 novembre 2009</b> delibera n. 28 Sds/2009/Da-ai	pagina 1/1
--	------------

**4. Decadenza dal mandato di senatore e nuove nomine**

Il presidente informa il senato degli studenti che la dott.ssa Francesca Salatin è decaduta dalla carica di componente del senato degli studenti e di rappresentante degli studenti nel consiglio della facoltà di architettura, in quanto laureatasi in data 26 ottobre 2009.

A tale riguardo il presidente rileva la necessità di provvedere alla designazione di un nuovo rappresentante degli studenti nel consiglio della facoltà di architettura e invita i senatori a presentare le candidature.

Il presidente, rilevato che lo studente Pietro Boscolo "Marchi" propone la propria candidatura in merito alla carica sopra menzionata, chiede al senato di esprimersi in merito.

**Il senato degli studenti, udita la relazione del presidente e visto lo statuto di Iuav ed in particolare gli articoli 9 comma 4 e 7 comma 1 lettera c), delibera all'unanimità di designare il senatore Pietro Boscolo "Marchi" quale rappresentante degli studenti con diritto di voto nel consiglio della facoltà di architettura in sostituzione della dott.ssa Francesca Salatin.**

il segretario	il presidente
---------------	---------------

<p><b>18 novembre 2009</b> delibera n. <b>29</b> Sds/2009/Da-ai</p>	<p>pagina <b>1/2</b> <b>allegati: 1</b></p>
---	---

**6 Attività formative autogestite dagli studenti: richieste di proroga**

Il presidente informa il senato degli studenti che la responsabile del gruppo La Periferia, finanziato nella seduta del 27 aprile 2009 per un importo di € 730,00 nell'ambito dei fondi per attività formative autogestite dagli studenti per l'anno 2009, ha inoltrato richiesta di proroga fino al 31 gennaio 2010 per la conclusione dell'iniziativa "Un ballo".

Al riguardo il presidente informa che la richiesta di proroga presenta le seguenti motivazioni:

- una componente del gruppo si trova impegnata a New York con il progetto di scambio tra luav e New York University fino a metà dicembre 2009;
- dal ritorno di tale componente saranno necessarie alcune settimane per la costruzione della scenografia in loco e il collaudo della drammaturgia all'interno dello spazio scelto per la rappresentazione (capannone Palmanova a Forte Marghera);
- sarà necessario procedere al coinvolgimento dei partecipanti al progetto;
- potranno emergere alcune questioni tecniche da risolvere.

Il presidente informa inoltre che la responsabile del gruppo After Magritte, finanziato nella medesima seduta per un importo pari a € 3.000,00, ha inoltrato richiesta di proroga fino al 4 marzo 2010 per la conclusione del progetto "L'industria dei mostri", dal momento che a causa del progressivo aumento dei partecipanti e delle conseguenti complessità tecnico-artistiche sopravvenute lo spettacolo non potrà essere presentato prima della fine del mese di febbraio 2010.

Il presidente informa altresì che il responsabile del gruppo luavComesOut staff, Simone De Paolis, con nota dell'11 novembre 2009 ha presentato le proprie dimissioni e, con l'accordo degli altri componenti del gruppo, ha chiesto di essere sostituito dallo studente Martino Rossi.

Il presidente comunica inoltre che tale gruppo, finanziato nella seduta del 20 ottobre 2009 per un importo di € 2.100,00 nell'ambito dei fondi per attività formative autogestite dagli studenti per l'anno 2008, ha chiesto:

- una proroga fino alla fine di marzo 2010 per la conclusione del progetto a fronte delle correzioni continue che ha subito il layout del sito e dei cambiamenti che il gruppo ha attraversato.
- di poter utilizzare i fondi ancora disponibili dell'anticipo del 60% per acquistare i rinnovi al dominio e lo spazio host per altri tre anni secondo quanto indicato nel preventivo allegato alla presente delibera (allegato 1 di pagine 3).

Il presidente propone inoltre di chiudere le seguenti iniziative finanziate dal senato degli studenti nella seduta del 20 ottobre 2008 nell'ambito del bando per le attività autogestite dagli studenti del 2008 e per le quali non è stata presentata alcuna richiesta formale di proroga:

- "Performed reading & video" del gruppo Soluzione salina, il cui importo residuo è pari a € 1.900,00
- "Costruire architettura. Svizzera" del gruppo Architetture di carta, il cui importo residuo è pari a € 1.200,00.

Per il gruppo architetture di carta viene fatta salva la possibilità di presentare entro il 23 dicembre 2009 la relazione finale con la rendicontazione delle spese sostenute entro il 30 giugno 2009. Entro la medesima data i fondi dell'anticipo del 60% che non dovessero essere stati utilizzati dovranno essere restituiti all'Università luav.

Il presidente informa infine il senato degli studenti che il responsabile del gruppo 100W, Giacomo Gatto, con nota del 12 novembre 2009 ha dichiarato di rinunciare al finanziamento di € 540,00 assegnato dal senato degli studenti nella seduta del 20 ottobre 2009 nell'ambito del bando per le attività autogestite dagli studenti anno 2008 per la realizzazione dell'iniziativa "100W".

I fondi concessi non sono stati utilizzati dal momento che per la realizzazione delle attività si è fatto uso degli spazi e delle attrezzature messi a disposizione dall'ateneo.

<p>il segretario</p>	<p>il presidente</p>
----------------------	----------------------

SENATO  
DEGLI STUDENTI  
DELIBERA

<p><b>18 novembre 2009</b> delibera n. <b>29</b> Sds/2009/Da-ai</p>	<p>pagina <b>2/2</b> allegati: <b>1</b></p>
---	---

**Il senato degli studenti, udita la relazione del presidente, delibera all'unanimità di:**

- concedere al gruppo La Periferia una proroga fino al 31 gennaio 2010 per la realizzazione dell'iniziativa "Un ballo";
  - concedere al gruppo After Magritte una proroga fino al 30 marzo 2010 per la realizzazione dell'iniziativa "L'industria dei mostri";
  - concedere al gruppo luavComesOut staff una proroga fino al 30 marzo 2010 per la realizzazione dell'iniziativa "luavComesOut", approvando contestualmente l'utilizzo dei fondi relativi all'anticipo del 60% secondo quanto indicato nel nuovo preventivo allegato alla presente delibera, nonché la sostituzione del responsabile del gruppo Simone De Polis con lo studente Martino Rossi;
  - chiudere le seguenti iniziative finanziate nella seduta del 20 ottobre 2008 nell'ambito del bando per le attività autogestite dagli studenti del 2008:
    - "Performed reading & video" del gruppo Soluzione salina, il cui importo residuo è pari a € 1.900,00
    - "Costruire architettura. Svizzera" del gruppo Architetture di carta, il cui importo residuo è pari a € 1.200,00, fatta salva la possibilità di presentare entro il 23 dicembre 2009 la relazione finale con la rendicontazione delle spese sostenute entro il 30 giugno 2009. Entro la medesima data i fondi dell'anticipo del 60% che non dovessero essere stati utilizzati dovranno essere restituiti all'Università luav.
- Il senato degli studenti prende altresì atto della rinuncia del gruppo 100W al finanziamento di € 3.000,00 assegnato dal senato degli studenti nella seduta del 20 ottobre 2008 nell'ambito dei fondi per le attività formative autogestite dagli studenti anno 2008.**

<p>il segretario</p>	<p>il presidente</p>
----------------------	----------------------



Gruppo/Associazione: Iuavcomesout staff

Iniziativa: Realizzazione sito:  
[www.iuavcomesoutnetwork.com](http://www.iuavcomesoutnetwork.com)

Responsabile dell'iniziativa **Martino Rossi**

Telefono 3489131999 o 3206392511

E-Mail [rossi.martino@yahoo.it](mailto:rossi.martino@yahoo.it)

Finanziata da Iuav, senato accademico

Finanziamento concesso € 1260 (+ € 800 non ancora ritirati)



L'impegno di spesa è da considerarsi:

**CHIUSO**

(Chiederemo altri fondi allo Iuav per via diversa, trattandosi di un progetto Online a favore dell'ateneo e dei suoi studenti e per il momento realizzato completamente gratis, per passione, per quanto riguarda i costi di progetto).

**GIUSTIFICAZIONE TRATTENUTA FONDI RESIDUI  
IN CONCOMITANZA CON LA RICHIESTA DI PROROGA**

Descrizione delle spese future Importo

Descrizione delle spese future	Importo
Realizzazione materiali stampati definitivi (in sede alle Terese Iuav, il prezzo delle stampe potrebbe essere scalato dal 40% del capitale non ancora ritirato, trattandosi di un progetto che interessa direttamente tutti gli studenti Iuav) > tessere d'iscrizione (500 pezzi) > biglietti da visita (1000 pezzi) > carta intestata (500 pezzi) > buste (500 pezzi)	€ 300
Rinnovo hosting per altri 3 anni (Aruba)	€ 300
Realizzazione appaels promozionali > maglie serigrafia (50 pezzi) > spille (50 pezzi)	€ 200

TOTALE SPESE FUTURE

**€ 800**

IN DATA

**08/11/2009**

RESIDUO FONDI ANTICIPATI  
NON ANCORA UTILIZZATO

**€ 805**

MR \_ firm small.png ↗

Firma \_\_\_\_\_

18 novembre 2009 delibera n. 30 Sds/2009/Da-ai	pagina 1/30
---	-------------

### 3 Regolamenti interni:

#### a) parere sul regolamento interno in materia di carriere amministrative degli studenti di luav

Il presidente informa che ai sensi dell'articolo 7 dello statuto dell'Università luav il senato degli studenti è tenuto ad esprimersi in merito al regolamento interno in materia di carriere amministrative degli studenti di luav.

Il presidente ricorda che il comma 9 dell'articolo 11 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" prevede l'obbligo per gli atenei di riordinare e disciplinare, con appositi regolamenti, le procedure amministrative relative alle carriere degli studenti, in accordo con le disposizioni del citato regolamento sull'autonomia didattica, di successivi decreti ministeriali e dei regolamenti didattici di ateneo.

Il presidente informa che, in ottemperanza alla disposizione sopra menzionata, il regolamento contiene le norme organizzative, amministrative e disciplinari a cui si devono attenere tutti gli studenti iscritti ai corsi di studio o a singole attività formative dell'ateneo. Tale regolamento, secondo quanto indicato dall'articolo 22, comma 1 del regolamento didattico di ateneo, disciplina le procedure amministrative sulle carriere degli studenti, ed in particolare relative ai diritti e doveri degli studenti, all'immatricolazione e iscrizione ai corsi di studio, alle modificazioni della condizione dello studente e alla decadenza. Il regolamento, ai sensi dell'articolo 22, comma 2 del regolamento didattico di ateneo, disciplina inoltre le modalità organizzative e didattiche intese a rendere possibile un impegno a tempo parziale da parte degli studenti.

Con tale regolamento si sono volute disciplinare organicamente tutte le disposizioni di carattere didattico-amministrativo che regolano il percorso universitario degli studenti, creando uno strumento regolamentare che, nel rispetto del principio di trasparenza, fornisca una piena comunicazione agli studenti relativamente alle procedure e alle norme organizzative cui gli stessi sono tenuti ad uniformarsi.

La struttura del regolamento ripropone sistematicamente le principali tappe che caratterizzano la carriera universitaria degli studenti: accesso ai corsi di studio, modificazioni della condizione dello studente, carriera degli studi e loro conclusione, nonché titoli di studio rilasciati dall'ateneo. Una sezione specifica è destinata a disciplinare i diritti e doveri dello studente, e contiene le disposizioni sulla partecipazione ai procedimenti amministrativi, i diritti fondamentali, le norme di deontologia studentesca e sulla trasparenza delle informazioni.

Il presidente chiede al senato di esprimersi in merito.

**Il senato degli studenti, udita la relazione del presidente e visto lo statuto di luav ed in particolare l'articolo 7 comma 1, delibera all'unanimità di esprimere parere favorevole sul regolamento interno in materia di carriere amministrative degli studenti di luav che, sulla base delle osservazioni emerse dalla discussione risulta essere il seguente:**

#### Regolamento interno in materia di carriere amministrative degli studenti di luav

##### Articolo 1 - Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende:

- 1) per "università" o "ateneo", l'Università luav di Venezia;
- 2) per "attività formativa", ogni attività organizzata o prevista dalle università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale o di autoapprendimento;
- 3) per "carriera", l'insieme di atti e attività, preordinati al conseguimento del titolo accademico, compiuti dallo studente;
- 4) per "corso di studio", i corsi di laurea e di laurea magistrale/specialistica, istituti e

il segretario	il presidente
---------------	---------------

<b>18 novembre 2009</b> delibera n. 30 Sds/2009/Da-ai	pagina 2/30
--	-------------

- attivati nell'ateneo per il conseguimento di una laurea, una laurea specialistica o magistrale;
- 5) per "titoli di studio", la laurea, la laurea specialistica, la laurea magistrale;
- 6) per "immatricolazione", la procedura di ammissione ai corsi di studio dell'ateneo di coloro che non siano già iscritti ad altri corsi di studio. L'immatricolazione si perfeziona con l'atto amministrativo con il quale un cittadino italiano o straniero viene ammesso a un corso di studio;
- 7) per "iscrizione", l'ammissione all'anno accademico successivo di studenti già immatricolati al medesimo o ad altro corso di studio;
- 8) per "piano di studio" si intende il percorso formativo che lo studente deve seguire per il conseguimento di un titolo di studio;
- 9) per "studenti", coloro che sono iscritti o aspirano all'iscrizione ad un corso di studio;
- 10) per "studenti a tempo parziale", coloro ai quali è riconosciuta questa condizione sulla base dei criteri individuati nel presente regolamento;
- 11) per regolamento didattico di ateneo, il vigente regolamento di ateneo emanato ai sensi dell'articolo 11 del DM 270/04 con decreto rettorale 20 maggio 2009, n. 458 e successive modifiche e integrazioni;
- 12) per regolamento didattico di un corso di studio il documento che specifica gli aspetti organizzativi del corso di studio, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento didattico di ateneo;
- 13) per area servizi alla didattica la struttura dell'ateneo che gestisce amministrativamente le carriere degli studenti;
- 14) per manifesto degli studi il documento che viene redatto ogni anno a cura delle facoltà in forma di manifesto e reso noto attraverso strumenti telematici prima dell'apertura delle immatricolazioni ed iscrizioni e che contiene le regole relative all'offerta didattica a cui gli studenti si devono riferire per conseguire il titolo di studio;
- 15) per sito web, il sito web dell'ateneo <http://www.iuav.it>.

**Articolo 2 - Contenuti e ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento - previsto dal comma 9 dell'articolo 11 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 - contiene le norme organizzative, amministrative e disciplinari alla cui osservanza sono tenuti tutti gli studenti iscritti ai corsi di studio o a singole attività formative dell'ateneo.
2. Il regolamento contiene in particolare le disposizioni relative alle procedure amministrative inerenti le carriere degli studenti, e relative ai diritti e doveri degli studenti, all'immatricolazione e iscrizione ai corsi di studio, alle modificazioni della condizione dello studente e alla decadenza, nonché le modalità organizzative e didattiche intese a rendere possibile un impegno a tempo parziale da parte degli studenti secondo quanto indicato nell'articolo 22 del regolamento didattico di ateneo redatto ai sensi dell'articolo 11 del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.
3. Sono fatte salve le specifiche disposizioni assunte dagli organi accademici con apposite regolamentazioni per gli iscritti, ove attivati, ai corsi di perfezionamento, alle scuole di specializzazione, ai dottorati di ricerca, ai master universitari, compatibilmente con le disposizioni normative presenti nello statuto e nei regolamenti dell'ateneo.
4. Il sistema informativo sulle carriere degli studenti è realizzato e sviluppato conformemente alle norme del presente regolamento oltre che alle norme del regolamento didattico di ateneo e alle direttive ministeriali in materia di anagrafe nazionale degli studenti e banca dati dell'offerta formativa.
5. Le modalità operative relative alle procedure di immatricolazione, iscrizione e gestione delle carriere, unitamente alle informazioni didattiche, sono definite nel manifesto annuale degli studi e nella guida dello studente predisposta a cura dell'area servizi alla didattica e pubblicati sul sito web di ateneo.
6. Il regolamento studenti, nel rispetto del principio di trasparenza, rappresenta lo strumento per fornire una piena comunicazione agli studenti relativamente alle procedure e alle norme organizzative cui gli stessi sono tenuti ad uniformarsi.

il segretario	il presidente
---------------	---------------

<p><b>18 novembre 2009</b> delibera n. <b>30</b> Sds/2009/Da-ai</p>	<p>pagina <b>3/30</b></p>
---	---------------------------

**TITOLO I - ACCESSO AI CORSI DI STUDIO**

**Articolo 3 - Corsi di studio a libero accesso o a numero programmato**

1. I corsi di studio, ai sensi delle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari, possono essere ad accesso libero o a numero programmato. Per i corsi di studio ad accesso programmato sono previste una programmazione a livello nazionale o locale.
2. L'iscrizione ad un corso di studio ad accesso programmato è subordinata al superamento di una apposita selezione.
3. Per i corsi di studio a programmazione nazionale il numero dei posti, i contenuti e le modalità delle prove vengono stabiliti con appositi decreti del ministro. Per i corsi di studio a programmazione a livello locale il numero dei posti, i contenuti e le modalità delle prove vengono stabiliti autonomamente dall'ateneo, nei limiti della vigente legislazione in materia di accessi ai corsi di studio.
4. L'università annualmente, di norma a partire dal mese di giugno, e in ogni caso prima dell'apertura delle preiscrizioni, pubblica con provvedimento rettorale appositi bandi di ammissione finalizzati alle immatricolazioni ai corsi di laurea di primo livello e ai corsi di laurea magistrale. I bandi di ammissione disciplinano - in coerenza con quanto stabilito nel regolamento didattico di ateneo e nei regolamenti didattici dei corsi di studio in materia di requisiti per l'immatricolazione a corsi di studio - le eventuali procedure selettive per l'ammissione ai corsi di studio per l'anno accademico di riferimento.
5. Nel bando di ammissione devono essere specificati:
  - a) numero dei posti disponibili;
  - b) requisiti per l'accesso;
  - c) scadenze e modalità di iscrizione alla selezione, compresi gli eventuali adempimenti in ordine alla procedura di prescrizione;
  - d) data e modalità di svolgimento della prova, ove prevista;
  - e) data, modalità e contenuti della prova di lingua, ove prevista;
  - f) il programma di esame della prova selettiva e tutte le altre norme inerenti il procedimento concorsuale;
  - g) eventuale documentazione da allegare alla domanda;
  - h) criteri di valutazione per la formazione della graduatoria;
  - i) disposizioni per l'immatricolazione degli idonei;
  - j) eventuali disposizioni specifiche per l'immatricolazione di studenti stranieri.
6. Per i corsi di studio ad accesso programmato a seguito della selezione viene formulata una graduatoria finalizzata alla copertura dei posti disponibili. La graduatoria è pubblicata all'albo ufficiale e sul sito web d'ateneo.
7. Il bando può prevedere che, ai fini della valutazione della preparazione iniziale, agli studenti dei corsi di studio di primo livello ad accesso programmato, che siano stati ammessi con una votazione inferiore ad una votazione minima prefissata dalla competente struttura didattica, vengano assegnati obblighi formativi aggiuntivi da assolversi entro il primo anno di corso.
8. Nel caso di corsi di studio per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, l'università stabilisce per ogni corso di studio specifici criteri di accesso, che, con riferimento ai corsi di laurea magistrale, prevedono comunque il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione verificata dall'ateneo, in coerenza con le disposizioni contenute nei regolamenti didattici del corso di studio di riferimento.
9. Tutti i bandi di ammissione sono pubblicati all'albo ufficiale e resi noti sul sito web di ateneo.

**Articolo 4 - Prescrizione a corsi di studio**

1. Il bando di ammissione può prevedere, per finalità di efficace programmazione, procedure obbligatorie di preiscrizione, da effettuarsi dall'interessato di norma per via telematica, con modalità e tempi indicati nel relativo bando di ammissione. Particolari

<p>il segretario</p>	<p>il presidente</p>
----------------------	----------------------

<p><b>18 novembre 2009</b> delibera n. <b>30</b> Sds/2009/Da-ai</p>	<p>pagina <b>4/30</b></p>
---	---------------------------

disposizioni possono essere previste per gli studenti extracomunitari residenti all'estero.

**2.** Può essere previsto il pagamento di un contributo fissato annualmente dagli organi di governo. L'ammontare del contributo di preiscrizione e la scadenza per eseguire il pagamento sono fissati nel bando di ammissione; il pagamento del contributo e la scadenza fissata per il pagamento sono tassative, pena esclusione. La quietanza del versamento va esibita dall'interessato, prima di eseguire la prova, nelle forme previste dal bando.

**3.** Di norma i candidati comunitari ovunque residenti o extracomunitari residenti in Italia devono effettuare la preiscrizione collegandosi da qualsiasi postazione internet al sito web di ateneo, indicando dati anagrafici, codice fiscale, estremi della ricevuta del versamento previsto dal bando e riferimenti dei titoli di studio conseguiti. Di norma i candidati non appartenenti all'Unione Europea residenti all'estero non effettuano la preiscrizione via internet, ma devono rivolgersi alle rappresentanze diplomatiche italiane del paese di provenienza entro i termini e secondo le modalità stabilite annualmente dal ministero italiano competente. I candidati non comunitari residenti all'estero devono altresì attenersi alle disposizioni dei bandi di ammissione e agli avvisi pubblicati nel sito web d'ateneo.

**Articolo 5 - Immatricolazione a corsi di studio**

**1.** L'accesso ai corsi di studio avviene sulla base dei titoli di studio stabiliti dalla legge e in conformità con quanto previsto dall'articolo 16 del regolamento didattico di ateneo, e dai regolamenti dei corsi di studio.

**2.** Con riferimento ai requisiti di accesso ai corsi di studio di secondo livello, possono accedere ad uno dei corsi di laurea magistrale coloro che sono in possesso del titolo di studio specificatamente richiesto dai relativi bandi. Ove il bando lo preveda sono valutabili idonei anche i titoli conseguiti in altri corsi svolti presso istituti di alta formazione artistica musicale e coreutica (accademie e conservatori).

**3.** All'atto della presentazione della domanda di immatricolazione l'interessato deve essere in possesso dei titoli richiesti per accedere allo specifico corso di studio.

**4.** Per immatricolarsi al primo anno di un corso di studio per il quale è previsto il numero programmato, occorre aver sostenuto la prova di ammissione per esso prescritta e risultare in posizione utile nella relativa graduatoria redatta a seguito del concorso.

**5.** L'immatricolazione dei candidati avviene tassativamente nei termini e con le modalità indicate nel bando o, nel caso di corsi ad accesso programmato, negli eventuali avvisi pubblicati contestualmente alla graduatoria.

**6.** I candidati che non effettuano l'immatricolazione nei tempi e modi indicati saranno considerati a tutti gli effetti rinunciatari indipendentemente dalle eventuali motivazioni giustificative del ritardo. I posti che si rendono disponibili vengono ricoperti per scorrimento della graduatoria.

**7.** Al fine di ottenere l'immatricolazione ad un corso di studio dell'ateneo occorre presentare, a cura dello studente, apposita domanda entro i termini e secondo le modalità stabilite annualmente dai bandi di ammissione. La domanda, che deve essere di norma redatta via web e stampata a cura dell'interessato, deve obbligatoriamente contenere:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio e codice fiscale dello studente;
- b) corso di studio per il quale si chiede l'immatricolazione;
- c) titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'Istituto di studi superiori e/o università presso cui è stato conseguito il titolo, votazione e data di conseguimento;
- d) sottoscrizione;

**8.** Alla domanda devono obbligatoriamente essere allegati:

- a) quietanza del pagamento della prima rata delle tasse e contributi;
- b) fotografie formato tessera, nel numero specificato nel bando di ammissione;
- c) copia di un documento di identità in corso di validità;
- d) eventuali altri documenti o dichiarazioni richiesti per l'ammissione ai singoli corsi di

<p>il segretario</p>	<p>il presidente</p>
----------------------	----------------------

<p><b>18 novembre 2009</b> delibera n. <b>30</b> Sds/2009/Da-ai</p>	<p>pagina <b>5/30</b></p>
---	---------------------------

studio, specificati nel bando di ammissione.

**9.** Lo studente è in ogni caso tenuto agli ulteriori adempimenti richiesti dall'ateneo e dalla normativa vigente.

**10.** Il titolo di studio conseguito in Italia può essere autocertificato dall'interessato che ne è in possesso. L'ateneo può chiedere in qualunque momento, prima del conseguimento del titolo finale del corso di studi, l'esibizione da parte dello studente del diploma originale di scuola media superiore.

**11.** Se il titolo di studio previsto per l'accesso è stato conseguito all'estero il candidato è tenuto a seguire gli adempimenti specifici previsti per i titoli esteri specificati all'articolo 6, precisati nei bandi per l'accesso e nel sito web di ateneo.

**12.** In aggiunta ai documenti indicati nei precedenti commi coloro che si immatricolano ad un corso di laurea magistrale e che hanno conseguito la laurea in altra sede universitaria sono tenuti altresì a presentare nelle modalità e nei termini indicati dal bando di ammissione la documentazione relativa alla precedente carriera accademica.

**13.** L'amministrazione universitaria verifica d'ufficio quanto dichiarato nella domanda di immatricolazione.

**14.** Fatti salvi i casi di esonero o di sospensione dei pagamenti stabiliti dalle norme, l'immatricolazione si perfeziona con il pagamento delle tasse e dei contributi previsti.

**15.** Le procedure di cui ai precedenti commi, per quanto compatibili, si applicano anche nei casi di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale ad accesso libero anche nel caso in cui si preveda, ai fini dell'immatricolazione, una prova di ammissione obbligatoria.

**Articolo 6 - Procedure per l'ammissione ai corsi di studio di studenti in possesso di titolo di studio conseguito all'estero**

**1.** Particolari disposizioni regolano l'ammissione all'università degli studenti stranieri o italiani con titolo conseguito all'estero, in relazione alla tipologia del titolo di studio in loro possesso, ai paesi esteri di provenienza e agli accordi internazionali in vigore. Le procedure per l'ammissione ai corsi di studio di studenti in possesso di titolo di studio conseguito all'estero sono rese note annualmente sul sito web dell'ateneo e mediante i bandi di ammissione ai corsi di studio, anche sulla base delle disposizioni ministeriali in materia di immatricolazione degli studenti stranieri alle diverse tipologie di corso di studio.

**2.** I cittadini italiani con titoli di studio conseguiti all'estero accedono all'ateneo a parità di condizione con i cittadini italiani in possesso di un titolo di studio italiano, tranne che per la certificazione del titolo stesso: il titolo di studio straniero deve rispettare i requisiti indicati dal ministero competente relativi ai titoli stranieri e deve essere accompagnato da una dichiarazione di valore in loco rilasciata dalla rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio.

**3.** Le disposizioni concernenti l'ingresso degli studenti stranieri ai corsi universitari sono contenute nelle circolari ministeriali consultabili sul sito web del ministero dell'università. Sono fatte salve le prescrizioni in materia di visto d'ingresso per motivi di studio e di permesso di soggiorno.

**4.** I candidati cittadini comunitari e non comunitari equiparati possono accedere ad uno dei corsi di laurea attivati dall'Università luav di Venezia attenendosi alle stesse modalità e termini previsti per i cittadini italiani.

**5.** Le procedure di immatricolazione dei cittadini non comunitari residenti all'estero al momento della presentazione della domanda di preiscrizione universitaria seguono le specifiche disposizioni ministeriali che stabiliscono gli adempimenti dei candidati e le disposizioni dei bandi per l'accesso. Gli organi accademici fissano annualmente un contingente di posti riservato a tali candidati. Per la domanda di preiscrizione ad un corso di studi tali cittadini devono attenersi alle disposizioni di cui all'articolo 4 comma 3.

**6.** Ai fini dell'immatricolazione, l'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero, sia da cittadini stranieri che italiani, viene valutata dalle strutture didattiche competenti nel rispetto delle disposizioni ministeriali in materia e in applicazione degli accordi internazionali vigenti.

<p>il segretario</p>	<p>il presidente</p>
----------------------	----------------------



SENATO  
DEGLI STUDENTI  
DELIBERA

<b>18 novembre 2009</b> delibera n. <b>30</b> Sds/2009/Da-ai	pagina <b>6/30</b>
---	--------------------

7. Per accedere ai corsi di laurea è richiesto il compimento di un periodo di studi della durata di almeno dodici anni. Nel caso in cui il sistema scolastico locale preveda percorsi inferiori, è necessario dimostrare di aver frequentato l'università, superando i relativi esami, per un numero di anni pari al raggiungimento del requisito dei dodici anni.

8. Per l'immatricolazione ai corsi di laurea gli studenti comunitari, non comunitari equiparati ai comunitari, e gli studenti italiani con titolo conseguito all'estero, devono presentare domanda di immatricolazione nei termini e modalità previsti dal bando di ammissione allegando la seguente ulteriore documentazione:

- a) originale del titolo finale di scuola secondaria superiore conseguito all'estero, ove non già fatto pervenire dalla rappresentanza diplomatica;
- b) certificato attestante gli studi accademici parziali già compiuti, se il sistema scolastico locale è inferiore ai dodici anni di scolarità;
- c) certificato attestante il superamento dell'eventuale prova d'idoneità accademica, se prevista per l'accesso alle università del paese di provenienza;
- d) dichiarazione di valore in loco a cura della rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio nel paese dove il titolo è stato conseguito. Dalla dichiarazione della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana deve risultare che il titolo presentato è stato rilasciato da una istituzione abilitata al rilascio, deve essere indicato a quali corsi di studio universitario il titolo dà accesso nel paese di origine e l'eventuale voto ottenuto nell'esame finale di scuola media superiore, con l'indicazione del sistema di votazione, se non ricavabile dal documento stesso.

9. Per accedere ai corsi di laurea magistrale la domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- a) originale del titolo di studio accademico conseguito presso una università;
- b) certificato originale rilasciato dalla università estera attestante gli esami superati, nonché i programmi dettagliati e le ore di attività didattica previste per il conseguimento del titolo.

10. Tutti i documenti redatti in lingua straniera prodotti per l'immatricolazione devono essere corredata di traduzione ufficiale in lingua italiana e legalizzati a cura della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel paese che rilascia il titolo, salvo casi diversi, disciplinati da accordi e convenzioni internazionali. La traduzione dovrà essere fatta eseguire a cura degli interessati che possono anche rivolgersi, se in Italia, al tribunale di zona ovvero a traduttori ufficiali. Nel caso di traduzioni fatte eseguire da traduttori locali le stesse debbono essere comunque confermate dalla rappresentanza italiana competente per territorio, alla quale i candidati possono rivolgersi per ogni informazione.

11. Per ottenere ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alle rappresentanze diplomatiche italiane all'estero e all'area servizi alla didattica dell'ateneo.

**Articolo 7 - Prova di lingua italiana per cittadini non comunitari residenti all'estero**

1. Ai fini dell'immatricolazione ai corsi di studio di primo livello ai cittadini non comunitari residenti all'estero è richiesto il superamento di una prova di conoscenza della lingua italiana e, ove prevista, di un'eventuale prova attitudinale, da sostenersi nella data fissata annualmente dal ministero competente.

2. Fanno eccezione i casi di esonero indicati nella nota ministeriale e gli esoneri concessi dai singoli atenei in presenza di idonea certificazione che attesti la conoscenza della lingua italiana.

3. Non può essere ammesso alle ulteriori prove di concorso o attitudinali, quando previste, chi non abbia superato la prova di lingua italiana.

**Articolo 8 - Posti vacanti**

1. Nel caso in cui i posti disponibili non siano stati esauriti in fase di immatricolazione, verrà pubblicato il numero dei posti ancora disponibili. I candidati preiscritti ai medesimi corsi, non collocatisi in posizione utile in graduatoria, possono presentare domanda ai fini dell'immatricolazione nei modi, limiti e periodi espressamente indicati dal bando. L'area servizi alla didattica, pubblicata la nuova graduatoria, procede ad immatricolare sino ad

il segretario	il presidente
---------------	---------------

<p><b>18 novembre 2009</b> delibera n. <b>30</b> Sds/2009/Da-ai</p>	<p>pagina <b>7/30</b></p>
---	---------------------------

esaurimento dei posti nel periodo indicato nel bando. I candidati dovranno presentarsi muniti di tutti i documenti previsti per l'immatricolazione.

**Articolo 9 - Preiscrizione sotto condizione di laureandi a corsi di studio**

**1.** Per i corsi di laurea magistrale i bandi per l'accesso possono prevedere che lo studente sia ammesso a sostenere le prove per l'accesso, anche in mancanza del titolo di laurea, fermo restando il possesso dei requisiti curricolari. Il titolo di laurea deve essere comunque conseguito entro i termini indicati nel bando di ammissione, e in ogni caso prima del termine finale dell'immatricolazione.

**2.** Gli studenti laureandi che conseguono il titolo richiesto per l'accesso entro i termini indicati dal bando di ammissione possono perfezionare l'immatricolazione solo se risultati in posizione utile nelle graduatorie dei concorsi.

**Articolo 10 - Immatricolazione a corsi di studio di studenti beneficiari di borse di studio del governo italiano**

**1.** L'Università luav di Venezia accoglie, a parità di condizione con gli altri studenti, studenti beneficiari di borse di studio del governo italiano miranti a favorire la cooperazione culturale internazionale e la diffusione della conoscenza della lingua, della cultura e della scienza italiana.

**2.** L'ateneo esonera dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti stranieri beneficiari di borse di studio del governo italiano iscritti a corsi di studio. Negli anni accademici successivi, l'esonero è condizionato al rinnovo della borsa. Gli studenti iscritti a singole attività formative saranno tenuti al pagamento delle tasse relative alle attività formative prescelte.

**Articolo 11 - Studenti impegnati a tempo parziale**

**1.** In coerenza con quanto stabilito dall'articolo 22 comma 2 del regolamento didattico di ateneo, l'ateneo può riconoscere la condizione di studente "a tempo parziale" agli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale impossibilitati a frequentare in modo sistematico i corsi di insegnamento e le altre attività formative che richiedono la presenza nelle sedi universitarie, secondo criteri stabiliti nei regolamenti didattici dei corsi di studio ed eventualmente dagli organi accademici, anche secondo forme di sperimentazione.

**2.** In coerenza con quanto stabilito nei regolamenti didattici dei corsi di studio l'iscrizione con contratti di studio a tempo parziale è ammissibile per gli studenti che possono comprovare, secondo i requisiti che seguono, giustificate ragioni di lavoro, di cura dei propri familiari o di salute o, eccezionalmente, per altri validi motivi accettati dalla facoltà. A tali effetti, ha diritto a presentare un'istanza volta a sottoscrivere un contratto di studio a tempo parziale:

a) lo studente lavoratore impegnato non occasionalmente, e per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi nell'arco dell'anno accademico, in qualsiasi attività documentabile di lavoro subordinato, autonomo o professionale, pubblico o privato; lo svolgimento dell'attività lavorativa può essere comprovato mediante autocertificazione;

b) lo studente impegnato non occasionalmente nella cura e nell'assistenza di parenti non autosufficienti per ragioni di età o di salute fisica o mentale. Si considerano parenti agli effetti della presente norma gli ascendenti (fino al 2° grado), i figli e i fratelli fino all'età di 14 anni, il coniuge dello studente. La condizione di non autosufficienza del parente deve essere adeguatamente comprovata e documentata;

c) lo studente affetto da malattie che impediscono fisicamente o sconsigliano la frequenza sistematica dei corsi ed il conseguente sostenimento delle ordinarie prove di valutazione previste per gli studenti a tempo pieno per ciascun anno accademico. Tali condizioni di salute devono essere comprovate mediante certificato medico.

**3.** Fatte salve le verifiche da parte dell'amministrazione, lo studente a tempo parziale deve comunicare ogni significativa variazione relativa al possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

<p>il segretario</p>	<p>il presidente</p>
----------------------	----------------------

<p><b>18 novembre 2009</b> delibera n. <b>30</b> Sds/2009/Da-ai</p>	<p>pagina <b>8/30</b></p>
---	---------------------------

4. L'iscrizione a tempo parziale avviene esclusivamente per anno accademico. Lo studente in possesso dei requisiti indicati nel comma 2 del presente articolo può effettuare la scelta tra l'impegno a tempo pieno e quello a tempo parziale già all'atto dell'immatricolazione al primo anno di corso. La scelta può essere modificata, entro i termini stabiliti e resi noti annualmente nel sito web dell'ateneo, negli anni accademici successivi, ma comunque entro l'ultimo anno di iscrizione in corso. La scelta non è reversibile in corso d'anno. La scelta operata, in assenza di diversa opzione da esercitarsi nei limiti e modalità di cui al precedente comma, si considera valida anche per gli anni accademici successivi a quello in cui l'opzione è stata esercitata.

5. L'iscrizione a tempo parziale consente di conseguire un titolo accademico in un periodo di durata superiore quella normale prevista: per i corsi di studio di primo livello è prevista l'acquisizione di 45 crediti formativi universitari per ciascun anno accademico, per un totale di quattro anni accademici; per i corsi di studio di secondo livello è prevista l'acquisizione di 40 crediti formativi universitari per ciascun anno accademico, per un totale di tre anni accademici.

6. L'opzione formulata per la scelta del regime a tempo parziale non può modificare la durata normale del corso per il riscatto degli anni ai fini pensionistici.

7. Lo studente a tempo parziale è tenuto alla frequenza delle attività didattiche secondo le regole stabilite dalla facoltà. Può fruire, nel caso in cui siano appositamente previste, di modalità diversificate di organizzazione della didattica, di assistenza allo studio e di tutorato definite autonomamente dalle singole facoltà.

8. Agli studenti a tempo parziale si applicano le particolari disposizioni per essi previsti dalla normativa sul diritto allo studio, in particolare in ordine alla tariffa mensa ed agli importi della borsa di studio, che possono risultare diversificati rispetto agli studenti impegnati a tempo pieno.

9. Agli studenti a tempo parziale si applicano le medesime norme sulla decadenza di cui all'articolo 25 del presente regolamento, salvo per il fatto che per costoro la decadenza è posticipata di un anno accademico, salvo diversa deliberazione del senato accademico.

10. Con delibera degli organi accademici è definita la quota annuale di tasse e contributi, che può essere diversa e particolare qualora l'organizzazione implichi una modalità didattica particolarmente onerosa legata alla realizzazione di servizi didattici specifici così come programmati annualmente dalle strutture didattiche. Gli organi accademici stabiliscono altresì se gli studenti a tempo parziale abbiano diritto ad usufruire delle categorie di esonero previste per tutti gli altri studenti e delle eventuali borse di studio erogate dall'ateneo.

11. Sul sito web sono indicate le istruzioni operative relative alle modalità e ai periodi temporali di esercizio dell'opzione per il tempo parziale e ogni ulteriore disposizione collegata allo status di studente iscritto a tempo parziale.

**Articolo 12 - Immatricolazione per conseguimento di nuovo titolo di studio universitario conseguito in Italia ed eventuale abbreviazione di corso**

1. Fatti salvi i requisiti di ammissione previsti per l'accesso e gli adempimenti in ordine alla preiscrizione e all'immatricolazione, coloro che sono già in possesso di un titolo di studio accademico conseguito in Italia possono richiedere l'ammissione ad un corso di studio con il possibile riconoscimento di attività formative svolte nelle carriere precedenti.

2. Lo studente già in possesso di una laurea prevista dal nuovo ordinamento può immatricolarsi ad un corso di laurea, anche della stessa classe, purché non avente la stessa denominazione.

3. I laureati che, ai sensi del comma 1, chiedono l'ammissione con abbreviazione ad un corso di studio ad accesso programmato devono preventivamente superare le relative prove di ammissione e risultare in posizione utile nella relativa graduatoria, ove non diversamente stabilito dai singoli bandi di ammissione o da disposizioni specifiche.

4. Lo studente può essere iscritto con abbreviazione di carriera previa delibera della

<p>il segretario</p>	<p>il presidente</p>
----------------------	----------------------

<p><b>18 novembre 2009</b> delibera n. <b>30</b> Sds/2009/Da-ai</p>	<p>pagina <b>9/30</b></p>
---	---------------------------

struttura didattica competente, che procede alla valutazione della carriera universitaria individuando, secondo i limiti massimi di crediti riconoscibili tassativamente stabiliti dall'ordinamento didattico e le indicazioni contenute nel manifesto degli studi, l'anno di ammissione, che potrà anche essere successivo al primo, nonché convalidando la parte di carriera che viene confermata e determinando l'ulteriore svolgimento della carriera stessa. All'interessato viene data comunicazione in formato elettronico o cartaceo.

**5.** Fatta salva la documentazione da presentare per l'immatricolazione, ai fini del riconoscimento delle attività formative svolte nella carriera precedente il laureato presso altro ateneo deve presentare alla struttura didattica competente la documentazione relativa alla precedente carriera scolastica, consistente in:

- a) un certificato con gli esami superati, le votazioni, i crediti e i relativi settori scientifico-disciplinari;
- b) i programmi degli insegnamenti.

Ulteriori eventuali specifiche modalità sono rese note sul bando di ammissione e sul sito web d'ateneo.

**6.** Gli studenti già in possesso di un diploma di laurea o di laurea specialistica/magistrale non possono accedere rispettivamente per un ulteriore corso di laurea o di laurea specialistica/magistrale alle provvidenze destinate ai capaci e meritevoli privi di mezzi, compresa la riduzione delle tasse e contributi, salvo eventuali diverse disposizioni individuate dagli organi accademici in sede di definizione delle tasse e dei contributi per l'anno accademico di riferimento.

**7.** Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche a coloro che sono in possesso di un diploma di livello accademico conseguito presso gli Istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, in base a quanto previsto dalla normativa vigente, fatto salvo il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

**Articolo 13 - Riconoscimento di titoli di studio conseguiti all'estero ed eventuale abbreviazione di corso**

**1.** Fatti salvi i requisiti di ammissione previsti per l'accesso e gli adempimenti in ordine alla preiscrizione e all'immatricolazione, coloro che sono in possesso di un titolo di studio accademico conseguito all'estero possono richiedere l'iscrizione a corsi di laurea o laurea magistrale. I detentori di titoli accademici conseguiti all'estero possono richiedere presso questo ateneo mediante apposita domanda il riconoscimento del titolo posseduto con il corrispondente titolo accademico italiano.

**2.** In assenza di accordi bilaterali sull'equipollenza tra titoli, in virtù dell'autonomia riconosciuta alle università, sulla richiesta di riconoscimento delibera la struttura didattica competente. La richiesta di equipollenza può concludersi con un riconoscimento totale e il rilascio del titolo italiano corrispondente. In caso contrario si procede ad un riconoscimento parziale della carriera svolta, con valutazione e riconoscimento dei crediti maturati nei percorsi formativi svolti nelle università straniere e l'ammissione ad un determinato anno di corso di studio.

**3.** Coloro che non ottengono il riconoscimento totale del proprio titolo accademico estero e vengono ammessi ad un determinato anno di corso, non debbono sostenere l'eventuale prova di ammissione prevista per i corsi di laurea a numero programmato, ma l'iscrizione è subordinata alla disponibilità di posti ed avviene in base alle normative previste dagli specifici ordinamenti.

**4.** In caso di titoli contemplati in accordi bilaterali o plurilaterali il riconoscimento avviene in via amministrativa con dichiarazione dell'equipollenza.

**5.** Al fine di ottenere il riconoscimento di un titolo accademico straniero occorre presentare una domanda di riconoscimento del titolo accademico estero, secondo modalità e termini indicati nel sito web di ateneo. Per gli studenti extracomunitari residenti all'estero, la domanda va presentata tramite la rappresentanza diplomatica italiana all'estero.

<p>il segretario</p>	<p>il presidente</p>
----------------------	----------------------

<p><b>18 novembre 2009</b> delibera n. <b>30</b> Sds/2009/Da-ai</p>	<p>pagina <b>10/30</b></p>
---	----------------------------

6. Per i riconoscimenti parziali lo studente dovrà effettuare il pagamento della prima e seconda rata di tasse dell'anno accademico al quale viene ammesso.
7. Per i riconoscimenti totali, dovrà essere effettuato il versamento del contributo relativo al rilascio della pergamena comprensivo dell'imposta di bollo.
8. Sono fatte salve ulteriori diverse disposizioni in materia di tasse e contributi deliberate annualmente dagli organi di governo dell'ateneo.

**Articolo 14 - Traduzione dei documenti redatti in lingua straniera**

1. I documenti di studio rilasciati da autorità estere e tutti i documento redatti in lingua straniera vanno corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana, nonché di legalizzazione e di dichiarazione di valore in loco a cura della rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio nel paese dove il titolo è stato conseguito. La traduzione dei documenti necessari all'ottenimento dell'equipollenza dovrà essere fatta eseguire a cura degli interessati.
2. Per la traduzione gli interessati possono rivolgersi, se in Italia, al tribunale di zona ovvero a traduttori ufficiali o giurati oppure alle rappresentanze diplomatiche del paese ove è stato rilasciato il titolo operanti in Italia. Nel caso di traduzioni fatte eseguire da traduttori locali le stesse debbono essere comunque confermate dalla rappresentanza diplomatica italiana all'estero competente per territorio, alla quale i candidati possono rivolgersi per ogni informazione.
3. Per quanto attiene invece alla legalizzazione, lo studente dovrà rivolgersi all'autorità diplomatico-consolare competente per territorio. Le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero provvederanno alla traduzione, alla legalizzazione e alla dichiarazione di valore del titolo di studio.

**Articolo 15 - Conseguimento di doppio titolo di studio**

1. L'Università luav di Venezia può stipulare convenzioni con singole università estere nelle quali sia previsto il rilascio del doppio titolo di studio avente lo stesso valore, in entrambi gli stati, previo completamento del corso di studi secondo le modalità previste dall'accordo.

**Articolo 16 - Immatricolazione con riconoscimento di crediti**

1. E' prevista la possibilità di immatricolarsi con riconoscimento di crediti per coloro che:
- a) hanno svolto attività formative volte alla acquisizione di conoscenze ed abilità professionali certificate;
  - b) sono in possesso di attestazioni informatiche e linguistiche certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
  - c) sono in possesso di conoscenze ed abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione le università abbiano concorso;
  - d) hanno sostenuto con esito positivo prove di verifica del profitto relative ad attività formative di carriere universitarie pregresse senza incorrere nella rinuncia agli studi o nella decadenza.
2. Lo studente interessato dovrà presentare apposita domanda con allegata la documentazione oggetto di riconoscimento, secondo termini e modalità resi noti nel sito web di ateneo. La struttura didattica competente effettuerà la valutazione tenendo conto della sua congruenza con l'ordinamento del corso di studio e dell'eventuale obsolescenza dei crediti acquisiti, secondo i criteri e nei limiti stabiliti dal regolamento didattico del corso di studio e dal manifesto degli studi. La struttura didattica effettuerà i riconoscimenti di crediti formativi nel limite quantitativo massimo riconoscibile previsto dalla vigente normativa. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.
3. Nel caso in cui lo studente abbia richiesto il trasferimento tra corsi di laurea appartenenti alla medesima classe, compresi i corsi in modalità a distanza accreditati, per la quota di crediti del medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente si applica quanto previsto dall'articolo 19 comma 2 del regolamento didattico di ateneo. crediti formativi universitari acquisiti sono riconoscibili nello stesso settore fino a concorrenza dei crediti del medesimo settore scientifico disciplinare previsti

<p>il segretario</p>	<p>il presidente</p>
----------------------	----------------------

<p><b>18 novembre 2009</b> delibera n. <b>30</b> Sds/2009/Da-ai</p>	<p>pagina <b>11/30</b></p>
---	----------------------------

dall'ordinamento didattico del corso di studio.

**4.** In caso di documentazione incompleta non si procederà al riconoscimento e, dopo aver sollecitato l'interessato a completare la pratica entro un termine stabilito, la documentazione prodotta verrà restituita.

**5.** L'istanza di riconoscimento può essere presentata anche successivamente all'immatricolazione.

**6.** Le attività già riconosciute ai fini della attribuzione di crediti formativi universitari nell'ambito di un corso di studio non possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi nell'ambito di altri corsi di studio.

**7.** In relazione alla quantità di crediti riconosciuti, ai sensi dei precedenti commi, la struttura didattica può abbreviare la durata del corso di studio. L'eventuale riconoscimento di crediti in corso di carriera non potrà determinare la modifica dell'anno di iscrizione.

**8.** Il riconoscimento può riguardare anche esami sostenuti all'estero nell'ambito del Lifelong Learning Programme – Erasmus, ovvero nell'ambito di accordi internazionali di scambio sottoscritti dall'Università luav di Venezia, periodi di tirocinio facoltativo ove previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio, esami sostenuti presso la Venice International University nei limiti stabiliti dai rispettivi manifesti degli studi e tutte le ulteriori attività specificatamente previste dal manifesto degli studi del corso di studio di riferimento.

**Articolo 17 - Divieto di contemporanea iscrizione**

**1.** E' vietata l'iscrizione contemporanea a più programmi di formazione che comportino il rilascio di un titolo accademico, anche di altre università, ad eccezione dei casi previsti da accordi con altre università italiane o estere.

**2.** Lo studente che viola la predetta norma è tenuto a formalizzare la rinuncia al primo corso di studio al quale si era iscritto, entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione da parte dell'area servizi alla didattica, pena l'annullamento di ogni immatricolazione successiva alla prima.

**Articolo 18 - Iscrizione a singole attività formative dei corsi di studio**

**1.** E' possibile iscriversi ad uno o più insegnamenti attivati nell'ambito dei corsi di studio dell'ateneo senza l'obbligo di iscriversi ad un corso di studi che rilascia un titolo accademico.

**2.** Per iscriversi ai corsi singoli e sostenere i relativi esami occorre possedere un titolo di studio che permetta l'accesso all'università italiana. Può iscriversi anche lo studente già laureato in un'università italiana o estera. I soggetti iscritti acquisiscono la qualifica di studente universitario luav, e possono sostenere gli esami previsti per le attività formative per le quali hanno preso iscrizione.

**3.** Chi è in possesso del diploma di scuola media superiore, può essere iscritto a diversi corsi singoli di livelli diversi a prescindere dai requisiti di ammissione, salvo quanto diversamente e ulteriormente previsto negli specifici bandi di ammissione e nei manifesti degli studi dei singoli corsi di studio. Le facoltà possono determinare dei prerequisiti per l'ammissione a particolari corsi. Per insegnamenti che prevedono una parte pratica, l'iscrizione è subordinata al parere positivo della struttura didattica competente.

**4.** La presentazione della domanda d'iscrizione a corsi singoli dovrà essere effettuata per ciascun periodo didattico sulle base delle disposizioni contenute nello specifico bando di ammissione pubblicato nel sito web dell'ateneo, e comunque prima dell'inizio delle lezioni del corso o dei corsi cui si riferisce l'iscrizione. Il bando di ammissione contiene le modalità, i termini e i limiti per l'iscrizione ai corsi singoli.

**5.** Le richieste di iscrizione da parte di studenti stranieri vengono accolte previa eventuale verifica e approvazione da parte delle autorità consolari competenti delle rispettive posizioni, laddove richiesto.

**6.** Non è consentita la contemporanea iscrizione a corsi singoli e a corsi di studio che rilasciano un titolo accademico, compresi i corsi dell'Università luav di Venezia, salvo quanto previsto da specifici accordi interuniversitari, che possono avviare progetti

<p>il segretario</p>	<p>il presidente</p>
----------------------	----------------------

<p><b>18 novembre 2009</b> delibera n. <b>30</b> Sds/2009/Da-ai</p>	<p>pagina <b>12/30</b></p>
---	----------------------------

sperimentali in collaborazione con altri atenei per favorire gli scambi e ampliare le possibilità di formazione.

**7.** L'iscrizione è condizionata al pagamento di un contributo fisso di iscrizione che viene fissato dagli organi dell'ateneo in sede di determinazione annuale delle tasse universitarie. Possono essere dispensati dal versamento gli studenti iscritti presso università con le quali siano in atto specifici accordi o che siano inseriti in programmi interuniversitari di mobilità.

**8.** Gli iscritti a corsi singoli possono ottenere la certificazione degli studi compiuti e delle prove di valutazione superate e l'acquisizione dei relativi crediti.

**9.** L'iscrizione al corso singolo ha validità solo per l'anno accademico di riferimento; pertanto il relativo esame di profitto deve essere sostenuto entro il medesimo anno accademico. Decorso tale periodo di tempo all'interessato potrebbe essere richiesto di riscrivere ai corsi singoli non completati per poter sostenere l'esame finale. Tale decisione è di esclusiva competenza degli organi accademici.

**10.** I crediti formativi conseguiti attraverso l'iscrizione a corsi singoli e superamento delle prove di valutazione possono essere riconosciuti allo studente che si iscrive successivamente ad un corso di studio dell'ateneo, ferme restando le norme vigenti per l'ammissione degli studenti extracomunitari. Particolari disposizioni possono inoltre essere determinate relativamente a studenti stranieri nell'ambito di programmi interuniversitari di cooperazione.

**11.** L'iscritto a corsi singoli non gode dell'elettorato attivo e passivo nelle elezioni delle rappresentanze studentesche.

## **TITOLO II - MODIFICAZIONI DELLA CONDIZIONE DELLO STUDENTE**

### **Articolo 19 - Congedo: trasferimento ad altro ateneo o istituto di istruzione superiore**

**1.** Per congedo s'intende il trasferimento da parte di uno studente iscritto all'Università luav di Venezia che intende proseguire il proprio percorso di studi presso un altro ateneo o istituto di istruzione superiore. E' responsabilità dello studente interessato informarsi preventivamente presso l'ateneo di destinazione in merito ai termini, alle modalità e alle date per effettuare la procedura di trasferimento.

**2.** La domanda di congedo deve essere predisposta sul modello disponibile sul web di ateneo, ed è considerata irrevocabile e incondizionata. Se il corso di studio di destinazione del trasferimento è a numero programmato è necessario il nulla osta dell'università d'accoglienza, da richiedersi alla segreteria dell'ateneo in cui lo studente intende trasferirsi.

**3.** Lo studente che chiede il trasferimento ad altro ateneo non è tenuto al pagamento della prima rata di tasse per l'anno accademico successivo, se presenta domanda di trasferimento entro il termine ordinario, coincidente con la scadenza della tassa di iscrizione. Allo studente che abbia versato la prima rata del nuovo anno accademico e poi abbia presentato domanda di trasferimento entro il termine ordinario potrà essere concesso un rimborso parziale della prima rata versata. Per presentare la richiesta di trasferimento lo studente deve essere in regola con il pagamento delle tasse di tutti gli anni pregressi di iscrizione e deve produrre attestazione del versamento del contributo per trasferimento, ove previsto dagli organi accademici.

**4.** Il foglio di congedo contenente la copia della carriera scolastica dello studente trasferito è trasmesso all'ateneo presso il quale lo studente ha dichiarato di volersi trasferire.

**5.** Qualora lo studente trasferito ritorni presso l'Università luav di Venezia senza aver compiuto alcun atto di carriera scolastica è reintegrato nell'ultima posizione acquisita prima del trasferimento.

**6.** Dopo il trasferimento allo studente sono precluse qualsiasi attività accademica e la fruizione di qualsiasi servizio didattico e amministrativo. In particolare a partire dalla data di presentazione della domanda di trasferimento allo studente non è più consentito sostenere alcun esame di profitto.

### **Articolo 20 - Passaggio interno di corso di studi**

**1.** Per passaggio interno s'intende il cambio di corso di studio del medesimo livello, DM

<p>il segretario</p>	<p>il presidente</p>
----------------------	----------------------

<b>18 novembre 2009</b> delibera n. <b>30</b> Sds/2009/Da-ai	pagina <b>13/30</b>
---	---------------------

509/1999 finché attivato o DM 270/2004, da parte di studenti dell'ateneo che intendono proseguire il proprio percorso di studi presso un diverso corso di studio della stessa o di altra facoltà, attivato presso l'Università luav di Venezia.

**2.** Lo studente che intende passare ad altro corso di studio di stesso livello dell'ateneo deve presentare domanda di passaggio per la richiesta di valutazione della carriera ai fini della convalida dei crediti sostenuti e della determinazione dell'ulteriore svolgimento della carriera. Nel web di ateneo sono rese note le indicazioni circa le modalità, i requisiti e le scadenze.

**3.** Lo studente è contestualmente tenuto al versamento della prima rata di tasse, qualora non sia stata già versata, al versamento, ove previsto, del contributo di passaggio interno, e a regolarizzare eventuali posizioni debitorie.

**4.** Per ottenere il passaggio ad un corso di studio per il quale è previsto il numero programmato, fatta salva la disponibilità del posto, può venir richiesto dalla struttura didattica competente il sostenimento preventivo della prova di ammissione per esso prescritta e la collocazione in posizione utile in graduatoria, nell'ambito dei posti messi a concorso.

**5.** Allo studente che si trasferisce da un corso di studio ad un altro la struttura didattica competente può concedere l'iscrizione ad anni successivi al primo quando, sulla base della carriera percorsa, ottenga il riconoscimento di crediti acquisiti nelle attività formative universitarie ed extrauniversitarie.

**6.** Non è consentito il passaggio ad un corso di studio con ordinamento previgente a quello di iscrizione.

**7.** Lo studente deve comunque attenersi alle disposizioni di cui ai singoli regolamenti didattici dei corsi di studio, sia in presenza di prove di valutazione o selettive per l'accesso alle lauree di primo livello, sia in presenza di valutazione della preparazione iniziale per l'accesso alle lauree magistrali e accertamento dei requisiti curriculari. Il mancato rispetto delle norme previste dal corso di studio di destinazione annulla la richiesta di passaggio.

**Articolo 21 - Trasferimento da altro ateneo**

**1.** Per trasferimento s'intende l'accesso ad un corso di laurea, DM 509/1999 finché attivato o DM 270/2004, per anni successivi al primo, da parte di studenti iscritti ad altro ateneo. Per ottenere il trasferimento ad un corso di studio per il quale è previsto il numero programmato, fatta salva la disponibilità del posto, può venir richiesto il sostenimento preventivo della prova di ammissione per esso prescritta e la collocazione in posizione utile in graduatoria.

**2.** L'università può limitare il trasferimento prevedendolo unicamente per corsi di laurea di primo livello, previo riconoscimento in crediti formativi universitari della precedente carriera. Di norma gli studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale presso un ateneo diverso dall'Università luav di Venezia, interessati a proseguire il proprio percorso di studi presso un corso di laurea magistrale luav, sono tenuti a prescrivere tramite web entro i termini stabiliti dal bando di ammissione e a superare le procedure selettive previste.

**3.** Il numero di posti disponibili è pubblicato sul web di ateneo distinto per ciascuna facoltà e per anno di corso successivamente al 31 maggio di ciascun anno accademico. Le competenti strutture didattiche definiscono annualmente i requisiti, in termini di crediti formativi universitari riconosciuti, per l'ammissione ad un determinato anno di iscrizione.

**4.** Lo studente di altro ateneo che intende trasferirsi presso l'Università luav di Venezia deve presentare apposita domanda nei termini e modalità resi noti nel web di ateneo. Nel sito web sono specificate anche la documentazione che deve essere prodotta in allegato alla domanda di trasferimento, le procedure per l'ottenimento del nulla osta al trasferimento da far pervenire all'ateneo di provenienza, le modalità e termini entro cui i fogli di congedo devono essere trasmessi dalle università di provenienza e le scadenze entro cui lo studente è tenuto a regolarizzare l'iscrizione. Le scadenze sono individuate in funzione di non comportare pregiudizio per il regolare svolgimento dell'attività didattica e amministrativa.

il segretario	il presidente
---------------	---------------



<p><b>18 novembre 2009</b> delibera n. <b>30</b> Sds/2009/Da-ai</p>	<p>pagina <b>14/30</b></p>
---	----------------------------

Qualora lo studente non si iscriva entro i termini stabiliti, il foglio di congedo è restituito d'ufficio all'università di provenienza. E' ammissibile l'iscrizione condizionata per coloro che sono inseriti in graduatoria utile per accedere ad un corso di studio a numero programmato in attesa di formale invio da parte di un'altra università del foglio di congedo.

**5.** I fogli di congedo di studenti extracomunitari, non rientranti nelle categorie di equiparazione con i cittadini italiani ai sensi della vigente normativa, saranno soggetti per tutti i corsi di studio a preventivo nulla osta sino alla concorrenza dei posti disponibili.

**6.** L'Università luav di Venezia richiederà il versamento della prima rata di tasse e contributi, anche se lo studente ha già pagato le tasse universitarie presso l'ateneo di provenienza. Non si darà luogo a riconoscimento di quanto eventualmente versato nella sede di provenienza. Unicamente nel caso in cui l'ateneo di provenienza fosse ubicato nella regione Veneto, la prima rata richiesta verrà decurtata della quota dovuta a titolo di tassa regionale per il diritto allo studio poiché già versata. Lo studente che presenta istanza di trasferimento è altresì tenuto a versare l'eventuale contributo di trasferimento deliberato dagli organi accademici.

**Articolo 22 - Sospensione degli studi**

**1.** Lo studente che, già iscritto ad un corso di studio, abbia ottenuto l'ammissione a un corso di specializzazione, a un dottorato di ricerca o a un master universitario, deve richiedere la sospensione temporanea della propria carriera fino al conseguimento dei relativi titoli, presentando apposita istanza documentata. La sospensione deve essere richiesta anche per frequentare corsi di studio presso università straniere o presso istituti di formazione militari italiani. Ulteriori casi di sospensione per prosecuzione degli studi in Italia o all'estero possono essere disciplinati da specifici accordi fra atenei.

**2.** Lo studente può ottenere l'autorizzazione a riprendere gli studi non prima che sia trascorso un anno accademico dalla sospensione. In ogni caso, alla ripresa degli studi sospesi, dovrà versare un importo forfettario a titolo di diritto fisso di ricognizione per ogni anno accademico in cui il corso è stato sospeso e le tasse e contributi dell'anno accademico per il quale si riprendono gli studi. In nessun caso è previsto, in ragione della sospensione, il rimborso di tasse e contributi eventualmente versati.

**3.** Lo studente che al momento della sospensione non ha completato gli anni di iscrizione in corso, riprende gli studi con iscrizione al successivo anno di corso. Nel caso di disattivazione per effetto dell'introduzione di nuovi ordinamenti, lo studente deve passare all'ordinamento attivo, secondo le norme del regolamento didattico del corso. Gli anni accademici in cui si è in sospensione sono computati ai fini della decadenza. Il periodo di sospensione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito e in sede di richiesta di servizi ed interventi relativi al diritto allo studio universitario, salvo diverse disposizioni contenute nella normativa che disciplina gli interventi per il diritto allo studio.

**4.** La sospensione degli studi può essere richiesta per almeno un anno accademico e non può durare più di otto anni accademici.

**5.** Qualora i regolamenti didattici dei corsi di studio prevedano forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di verificarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, la regola si applica anche nei casi di ripresa degli studi a seguito di sospensione.

**6.** Nel periodo di sospensione degli studi lo studente, relativamente al corso sospeso, non può compiere alcun atto di carriera né fruire di alcun servizio didattico e amministrativo.

**7.** All'atto della ripresa degli studi sospesi lo studente potrà richiedere alla competente struttura didattica la verifica dei crediti eventualmente acquisiti ai fini di un loro possibile riconoscimento.

**Articolo 23 - Interruzione temporanea degli studi**

**1.** Lo studente che non abbia rinnovato l'iscrizione per almeno due anni accademici, qualora intenda proseguire gli studi, deve presentare apposita domanda di ricongiunzione della carriera ed è tenuto a versare, per ogni anno di interruzione, una tassa di ricognizione nella misura stabilita dagli organi accademici, oltre alla prima rata di tasse e contributi

<p>il segretario</p>	<p>il presidente</p>
----------------------	----------------------

<p><b>18 novembre 2009</b> delibera n. <b>30</b> Sds/2009/Da-ai</p>	<p>pagina <b>15/30</b></p>
---	----------------------------

dell'anno accademico in cui decide di riprendere gli studi, entro i termini e con le modalità previste nel sito web di ateneo.

**2.** Nel caso in cui lo studente abbia già rinnovato l'iscrizione, l'interruzione degli studi non è consentita in corso d'anno.

**3.** Per i sottoelencati motivi, anche in combinazione tra loro, il periodo di interruzione studi può essere limitato anche ad un solo anno accademico, e la tassa di ricognizione può avere un importo differenziato:

a) infermità gravi e prolungate, debitamente certificate;

b) servizio militare o servizio civile (si fa riferimento all'anno accademico in cui è svolto prevalentemente il servizio);

c) nascita di un figlio o adozione (solo per l'anno accademico corrispondente all'anno di nascita o adozione).

**4.** Lo studente che al momento dell'interruzione non ha completato gli anni di iscrizione in corso, riprende gli studi con iscrizione al successivo anno di corso. Nel caso di disattivazione per effetto dell'introduzione di nuovi ordinamenti, lo studente deve passare all'ordinamento attivo, secondo le norme del regolamento didattico del corso. Gli anni accademici in cui si è in interruzione sono computati ai fini della decadenza. Il periodo di interruzione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito e in sede di richiesta di servizi ed interventi relativi al diritto allo studio universitario, salvo diverse disposizioni contenute nella normativa che disciplina gli interventi per il diritto allo studio.

**5.** L' interruzione degli studi non può durare più di otto anni accademici.

**6.** Qualora i regolamenti didattici dei corsi di studio prevedano forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di verificarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, la regola si applica anche nei casi di ripresa degli studi a seguito di interruzione.

**7.** Negli anni di interruzione, lo studente non potrà compiere alcun atto di carriera né fruire di alcun servizio didattico e amministrativo relativamente al corso interrotto.

**Articolo 24 - Rinuncia alla prosecuzione degli studi**

**1.** Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento al proseguimento della propria carriera. Lo studente che intenda ritirarsi dagli studi deve manifestare la propria volontà di rinuncia con atto scritto, presentando apposita domanda in bollo, indirizzata al rettore nei termini e secondo le modalità rese note nel sito web d'ateneo.

**2.** La rinuncia è irrevocabile e incondizionata, comporta l'estinzione della carriera universitaria percorsa e produce la perdita della condizione di studente; non esclude la possibilità di una nuova immatricolazione, anche al medesimo corso di studio, purché attivato. Non è previsto il riconoscimento in altra carriera dei crediti eventualmente acquisiti nel percorso per il quale si è rinunciato.

**3.** Lo studente che rinuncia non è tenuto alla regolarizzazione di eventuali posizioni debitorie pregresse, salvo che lo studente non sia in regola con il pagamento di eventuali somme relative a indebita concessione di benefici. Con detta rinuncia lo studente non ha diritto alla restituzione delle tasse e dei contributi già versati.

**4.** Lo studente che rinuncia è tenuto a ritirare, presentando apposita istanza, il diploma originale di maturità, se depositato all'atto dell'immatricolazione.

**5.** Allo studente che rinuncia alla prosecuzione degli studi sono precluse qualsiasi attività accademica e la fruizione di qualsiasi servizio didattico e amministrativo.

**6.** A coloro che hanno rinunciato agli studi potranno essere rilasciati certificati relativamente alla carriera scolastica precedentemente percorsa. Tali certificati devono essere integrati da un'opportuna annotazione attestante che tutta la carriera scolastica percorsa è priva di efficacia per effetto della rinuncia stessa.

**Articolo 25 - Obsolescenza dei crediti e decadenza**

**1.** L'ateneo, anche attraverso le strutture didattiche competenti, può prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, nonché il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi

<p>il segretario</p>	<p>il presidente</p>
----------------------	----------------------

<b>18 novembre 2009</b> delibera n. <b>30</b> Sds/2009/Da-ai	pagina <b>16/30</b>
---	---------------------

determinati, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o a tempo parziale.

**2.** Il senato accademico disciplina l'istituto della decadenza dalla qualità di studente, qualora non si consegua il relativo titolo entro un determinato numero di anni accademici. In caso di contratti di studio a tempo parziale, i termini temporali previsti possono essere differenziati.

**3.** Lo studente decaduto può immatricolarsi successivamente al medesimo o ad altro corso di studio. Non è previsto il riconoscimento in altra carriera dei crediti eventualmente acquisiti nel percorso di studio per il quale sia stato applicato l'istituto della decadenza.

**4.** La decadenza non opera nei confronti degli studenti che siano in difetto della sola prova finale, qualunque sia l'ordinamento didattico del corso di iscrizione. Non incorre nella decadenza lo studente che, prima di decadere, chieda ed ottenga il trasferimento od il passaggio interno ad un altro corso di studio. Gli anni di interruzione o sospensione degli studi non interrompono il computo degli anni ai fini della decadenza. E' ammessa un'istanza al rettore di differimento dei termini della decadenza in caso di grave e prolungata malattia certificabile.

**5.** La decadenza si produce direttamente al verificarsi delle condizioni stabilite dal senato accademico, senza necessità di preventiva comunicazione agli interessati.

**6.** Lo studente decaduto che, all'atto dell'immatricolazione, aveva depositato il diploma originale di maturità, è tenuto a ritirarlo presentando apposita istanza.

**7.** Lo studente decaduto non è tenuto alla regolarizzazione di eventuali posizioni debitorie pregresse salvo che lo studente non sia in regola con il pagamento di eventuali somme relative a indebita concessione di benefici.

**8.** A coloro che siano incorsi nella decadenza potranno essere rilasciati certificati relativamente alla carriera scolastica precedentemente percorsa con annotazione della sopravvenuta inefficacia della stessa.

**TITOLO III - CARRIERA DEGLI STUDI**

**Articolo 26 - Iscrizioni ad anni successivi al primo**

**1.** L'iscrizione all'università per conseguire un titolo di studio avviene per anno accademico. Lo studente è tenuto a iscriversi senza soluzione di continuità ad ogni anno accademico successivo a quello di immatricolazione sino al conseguimento del titolo di studio. Lo studente che intende sostenere la prova finale entro l'ultima sessione utile dell'anno accademico cui è iscritto non è tenuto ad iscriversi all'anno accademico successivo.

**2.** L'iscrizione agli anni accademici successivi a quello di immatricolazione si perfeziona con il pagamento della prima rata delle tasse e dei contributi, effettuato entro i termini stabiliti dagli organi accademici e resi noti sul sito web d'ateneo. Sono fatti salvi i casi di esonero o di sospensione dei versamenti, stabiliti da apposita disposizione. Il pagamento equivale a domanda di iscrizione, in quanto con il versamento della prima rata di tasse lo studente manifesta la volontà di iscriversi per il nuovo anno accademico. Per il pagamento delle tasse e contributi universitari è obbligatorio avvalersi delle modalità di versamento rese note nel sito web d'ateneo. Il riscontro dell'avvenuto pagamento dovrà essere conservato a cura dello studente poiché unico documento attestante l'iscrizione.

**3.** E' in regola con l'iscrizione lo studente che assolve al pagamento delle singole rate della quota annuale di contribuzione nelle scadenze fissate dagli organi dell'ateneo. Lo studente che rinnova l'iscrizione deve essere in regola con i pagamenti delle tasse degli anni precedenti.

**4.** Lo studente che intenda verificare la correttezza della propria posizione amministrativa può farlo accedendo all'area personale della procedura on line di cui all'articolo 30 del presente regolamento.

**Articolo 27 - Iscrizione in qualità di fuori corso**

**1.** Lo studente si iscrive in qualità di fuori corso qualora, pur avendo completato gli anni di corso previsti dall'ordinamento didattico e pur avendo frequentato gli insegnamenti

il segretario	il presidente
---------------	---------------

<p><b>18 novembre 2009</b> delibera n. <b>30</b> Sds/2009/Da-ai</p>	<p>pagina <b>17/30</b></p>
---	----------------------------

prescritti dall'ordinamento del proprio corso di studio non abbia conseguito il titolo accademico.

**2.** Sono altresì considerati studenti fuori corso:

- a) coloro che sono in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'anno di corso successivo e hanno interrotto o sospeso gli studi; saranno considerati fuori corso esclusivamente in riferimento agli anni di interruzione o sospensione;
- b) qualora previsto, coloro che non hanno superato gli esami obbligatoriamente richiesti per l'iscrizione all'anno di corso successivo.

**3.** Se non diversamente previsto dagli organi accademici, la posizione di fuori corso non dà luogo a differenze nel pagamento delle tasse.

**Articolo 28 - Impegno formativo dello studente**

**1.** Fatti salvi gli obblighi in materia di immatricolazione e iscrizione ad anni successivi al primo di cui al presente regolamento, la carriera dello studente seguirà, per quanto attiene alla didattica, le disposizioni indicate nel regolamento didattico di ciascun corso di studio e nel manifesto degli studi, con particolare riguardo alla determinazione dei crediti da conseguire per ogni anno di corso, alle eventuali regole circa il superamento degli esami di profitto e della prova finale, alle regole per la frequenza a lezioni, esercitazioni, laboratori e alle altre attività formative, comprese quelle a scelta dello studente e i tirocini.

**Articolo 29 - Formazione finalizzata e permanente**

**1.** Ai sensi dell'articolo 9 del regolamento didattico di ateneo presso l'ateneo, ove previsto, possono iscriversi, oltre a studenti che seguono percorsi di studio finalizzati al conseguimento di un titolo accademico previsto dagli ordinamenti nazionali e a studenti che si iscrivono a singole attività formative, anche studenti che seguono altri percorsi di studio autonomamente attivati dall'università con finalità di formazione permanente o aggiornamento.

**2.** Questi corsi non portano al conseguimento di un titolo e sono disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 9 comma 2 del regolamento didattico di ateneo.

**Articolo 30 - Documenti di riconoscimento e credenziali istituzionali**

**1.** Allo studente immatricolato ad un corso di studio l'ateneo rilascia un numero di matricola e un libretto universitario destinato a contenere i dati relativi alla carriera degli studi universitari. Il libretto universitario, valevole per l'intero corso di studi, costituisce documento ufficiale di riconoscimento all'interno dell'università e tutti i dati in esso contenuti devono coincidere con quelli in possesso dell'università.

**2.** Lo studente è responsabile della corretta conservazione del libretto. La falsificazione, la contraffazione o l'alterazione delle suddette informazioni implicano l'applicazione di sanzioni disciplinari, ai sensi e secondo le procedure dell'articolo 56 del presente regolamento, ferme restando le azioni in sede penale.

**3.** Al fine dell'utilizzo delle strutture e delle dotazioni universitarie, lo studente deve obbligatoriamente portare con sé almeno il libretto universitario ed esibirlo a richiesta del personale dell'ateneo o di altri soggetti che svolgono, per conto dell'università, servizi di vigilanza o accoglimento.

**4.** L'ateneo mette a disposizione degli studenti iscritti un servizio on line per lo svolgimento di procedure amministrative e didattiche allo scopo di facilitare il rapporto con le strutture universitarie. Per l'accesso e l'utilizzo dei servizi on line dell'università è necessario effettuare l'autenticazione dal sito web d'ateneo. A seguito dell'immatricolazione l'ateneo conferma allo studente come chiavi d'accesso al sistema un nome utente e una password, che costituiscono le credenziali istituzionali che consentono l'autenticazione per l'accesso ai servizi telematici. Tali credenziali sono personali e non cedibili, e devono essere conservate con cura dallo studente in quanto necessarie per ogni ulteriore accesso, successivo all'immatricolazione, ai servizi on line. Lo studente è responsabile della corretta conservazione delle credenziali istituzionali.

**5.** Le credenziali istituzionali consentono anche l'utilizzo di una casella di posta

<p>il segretario</p>	<p>il presidente</p>
----------------------	----------------------

<p><b>18 novembre 2009</b> delibera n. <b>30</b> Sds/2009/Da-ai</p>	<p>pagina <b>18/30</b></p>
---	----------------------------

elettronica, che costituisce strumento di comunicazione ufficiale fra studenti e università. Lo studente ha il dovere di controllare la propria casella di posta elettronica, in quanto gli uffici amministrativi e le strutture didattiche dell'ateneo utilizzano tale strumento per inoltrare agli studenti avvisi o comunicazioni riguardanti la carriera didattica e amministrativa.

**Articolo 31 - Duplicato del libretto universitario**

**1.** Il rilascio del duplicato del libretto universitario è a titolo oneroso ed è previsto in caso di deterioramento o, previa compilazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in caso di furto o smarrimento.

**2.** Lo studente per ottenere il rilascio di un duplicato deve presentare, nelle modalità rese note sul web di ateneo, apposita domanda corredata di attestazione di versamento del contributo previsto per rimborso spese libretto.

**Articolo 32 - Tasse e contributi universitari**

**1.** Ogni studente contribuisce al costo della sua istruzione universitaria pagando, per ogni anno accademico, una quota di contribuzione, comprensiva di tassa di iscrizione e contributi.

**2.** Le tasse e i contributi a carico degli studenti sono ripartiti in rate, secondo gli importi e le scadenze annualmente fissati dai competenti organi accademici, che definiscono annualmente anche le tasse e i contributi a carico degli studenti a tempo parziale, nonché stabiliscono l'ammontare degli importi delle tasse e i contributi dovuti per l'iscrizione a singole attività formative e ad altri percorsi formativi non finalizzati al conseguimento di un titolo accademico. Gli organi accademici determinano altresì annualmente l'importo delle indennità e dei contributi ulteriori a carico dello studente, anche in relazione a specifici servizi amministrativi.

**3.** Lo studente che versa la prima rata delle tasse è tenuto al versamento di tutte le rate successive, salvo nel caso in cui rinunci agli studi dopo aver rinnovato l'iscrizione versando la prima rata. In ogni caso la prima rata è da versare all'atto dell'immatricolazione o iscrizione, e comprende, fatti salvi gli esoneri totali previsti dalla legge, la tassa di iscrizione, l'imposta di bollo, la tassa regionale per il diritto allo studio.

**4.** La quota annuale di contribuzione può altresì ricomprendere il costo per le assicurazioni stipulate a favore degli studenti.

**5.** Non sono di norma ammissibili ulteriori rateizzazioni rispetto a quelle deliberate dagli organi accademici.

**6.** Sono concessi esoneri totali e parziali della contribuzione in base alla condizione economica del nucleo familiare dello studente e/o al merito secondo modalità e criteri stabiliti dagli organi accademici e dalle normative nazionali e regionali in materia di diritto allo studio.

**7.** E' obbligo dello studente corrispondere il pagamento delle rate universitarie entro i termini prescritti, che sono tassativi.

**8.** Il pagamento di una rata di tasse oltre il termine di scadenza per essa previsto comporta l'addebito di una sanzione di mora, nella misura stabilita annualmente dagli organi accademici. Il mancato o tardivo ricevimento del bollettino, di cui l'università non si assume la responsabilità, non esonera lo studente che regolarizzi gli importi dovuti oltre la scadenza dal pagamento dell'indennità di mora.

**9.** Lo studente che effettui il pagamento in ritardo rinuncia implicitamente alla fruizione delle attività formative erogate sino alla data dell'avvenuto pagamento. Allo studente che non abbia adempiuto, anche parzialmente, all'obbligo di pagamento delle tasse e dei contributi sono precluse qualsiasi attività accademica e la fruizione di qualsiasi servizio didattico e amministrativo. Lo studente non in regola con il pagamento dei versamenti dovuti all'ateneo non può effettuare alcun atto di carriera scolastica, non può essere iscritto al successivo anno di corso, non può ottenere il passaggio ad altro corso di studio o il trasferimento ad altra sede né essere ammesso a sostenere prove di valutazione del profitto e prova finale, né può ottenere certificazioni relative alla sua carriera scolastica per la parte cui si riferisce

<p>il segretario</p>	<p>il presidente</p>
----------------------	----------------------

<p><b>18 novembre 2009</b> delibera n. <b>30</b> Sds/2009/Da-ai</p>	<p>pagina <b>19/30</b></p>
---	----------------------------

il difetto di pagamento. Al medesimo studente possono essere rilasciati soltanto certificati relativi agli anni accademici per i quali sono stati versati interamente le tasse e i contributi.

**10.** Tutte le ricevute dei pagamenti effettuati devono essere conservate dallo studente fino al termine della sua carriera accademica e per almeno cinque anni dal pagamento effettuato, ai fini fiscali.

**11.** Per i casi di interruzione o sospensione degli studi si applicano gli articoli 22 e 23 del presente regolamento.

**12.** Lo studente non ha diritto alla restituzione di tasse e contributi versati, fatti salvi i casi di rimborso previsti dall'articolo successivo.

**13.** L'importo delle tasse e dei contributi nonché le modalità di pagamento, le relative scadenze, la sanzioni di mora applicabili e le procedure per la richiesta di esoneri totali e parziali sono resi noti nel sito web dell'ateneo.

**Articolo 33 Rimborsi**

**1.** La prima rata è rimborsabile su istanza, ad eccezione dell'imposta di bollo, nei seguenti casi:

- a) agli studenti che versano la prima rata per l'immatricolazione e che non formalizzano l'immatricolazione, purché la richiesta venga presentata entro 30 giorni dal pagamento;
- b) agli studenti che rinnovano l'iscrizione all'anno accademico e che si laureano nell'anno accademico precedente, purché presentino la richiesta entro 30 giorni dalla data di laurea;
- c) agli studenti che per errore versino per più di una volta la medesima rata;
- d) ove ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 19 comma 3.

La seconda rata è rimborsabile nel caso di doppio versamento o errata determinazione dell'importo dovuto.

**2.** Non sono rimborsabili i seguenti contributi:

- a) il contributo di partecipazione alla selezione per l'ammissione ai corsi di studio ad accesso programmato, in caso di avvenuta iscrizione alle prove. Tale contributo potrà essere rimborsato esclusivamente nel caso in cui l'interessato non abbia effettuato la preiscrizione, purché la domanda di rimborso sia inoltrata entro 30 giorni dal pagamento;
- b) il contributo per l'iscrizione ai corsi singoli;
- c) il contributo, ove previsto, versato per passaggi di corso e per trasferimenti.

**3.** Lo studente che ha ottenuto l'iscrizione ad un anno di corso universitario non ha diritto alla restituzione delle tasse e dei contributi versati, anche se interrompe, rinuncia agli studi o decade. Per i trasferimenti ad altra università si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 comma 3 del presente regolamento. Nel caso di passaggio interno da uno ad altro corso di studio dell'Università luav di Venezia le tasse e i contributi, eventualmente già versati per il corso di studio di provenienza, sono validi anche per il nuovo corso di studio, fatto salvo eventuale conguaglio dei contributi dovuti se di importo superiore. Lo studente proveniente da altra università è tenuto a versare le tasse e i contributi previsti presso l'Università luav di Venezia relativi all'anno accademico di arrivo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 21 comma 6 del presente regolamento.

**4.** Ulteriori casi non contemplati nel presente articolo verranno esaminati singolarmente dal dirigente dell'area servizi alla didattica su istanza dell'interessato.

**5.** Non sono rimborsabili importi inferiori ad euro dieci.

**6.** Per ottenere il rimborso lo studente deve presentare apposita domanda attenendosi alle modalità rese note sul sito web dell'ateneo.

**Articolo 34 - Partecipazione a programmi di scambio interuniversitari**

**1.** Gli studenti dell'Università luav di Venezia, nel quadro di appositi programmi di scambio o specifici accordi bilaterali, e previa selezione sulla base di criteri stabiliti di norma da specifici bandi, possono recarsi presso un altro ateneo anche estero, o presso istituzioni universitarie internazionali o centri di ricerca per:

- a) frequentare attività formative e svolgere le prove di accertamento del profitto previste;
- b) svolgere attività di ricerca e di studio finalizzate all'elaborazione di una tesi o di un

<p>il segretario</p>	<p>il presidente</p>
----------------------	----------------------

18 novembre 2009 delibera n. 30 Sds/2009/Da-ai	pagina 20/30
---	--------------

elaborato finale di laurea;

c) svolgere attività di tirocinio ove previsto dagli ordinamenti didattici.

2. Possono essere riconosciute tutte le attività di studio previste dall'articolo 23 del regolamento didattico di ateneo.

3. Tutti i periodi di studio, anche brevi, effettuati in Italia o all'estero, devono essere necessariamente preventivamente autorizzati dall'università, anche al fine di garantire la necessaria copertura assicurativa per gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi. L'attività da svolgere al di fuori dell'ateneo, anche all'estero, è autorizzata preventivamente dalla struttura didattica competente, che si pronuncia anche sulla riconoscibilità parziale o totale dei crediti che gli studenti intendono acquisire presso l'altra istituzione.

4. Gli studenti di altre università, anche straniere, possono venire presso l'Università luav di Venezia nell'ambito di programmi interuniversitari di cooperazione per:

a) frequentare attività formative e sostenere le prove di accertamento del profitto;

b) svolgere attività di ricerca e di studio finalizzata all'elaborazione di una tesi o di un elaborato finale di laurea;

c) svolgere attività di tirocinio.

All'atto dell'ammissione lo studente straniero deve produrre idonea documentazione secondo le modalità e le condizioni rese note nel web di ateneo. Al termine del periodo di studi viene rilasciato un certificato attestante l'attività espletata.

5. Ulteriori e più specifiche disposizioni per le procedure di riconoscimento dei periodi di studio all'estero sono indicate nel sito web di ateneo.

#### **Articolo 35 - Attività opzionali e piani di studio individuali**

1. Lo studente, ove previsto dal regolamento didattico del corso o dal manifesto degli studi, deve indicare la scelta delle attività formative opzionali che intende sostenere.

2. Può essere prevista, sulla base del regolamento didattico del corso di studio o del manifesto degli studi in vigore la compilazione, facoltativa od obbligatoria, di un piano di studio individuale, che rappresenta l'insieme delle attività formative e degli insegnamenti, ripartiti per ciascun anno di corso, che lo studente deve frequentare e superare per il conseguimento del titolo di studio. Il piano di studio, ove previsto, deve essere in ogni caso redatto nel rispetto dei vincoli stabiliti dall'ordinamento didattico, dai regolamenti didattici del corso di studio e dei manifesti degli studi in vigore. Il piano di studi va presentato dallo studente nei termini e secondo le modalità rese note annualmente nel web d'ateneo. Di norma la presentazione del piano di studi viene effettuata per via telematica.

3. Il piano di studi può essere soggetto ad approvazione automatica od individuale, e, una volta approvato, vincola l'elenco degli esami che lo studente è obbligato a sostenere per ottenere il titolo di studio. In caso di mancata approvazione lo studente rimane vincolato all'osservanza del precedente piano di studio o, in mancanza, del piano di studio statutario fino all'approvazione di un nuovo piano. Il diritto dello studente di sostenere prove di verifica relative a una attività formativa è subordinato alla presenza dell'attività stessa nell'ultimo piano di studio approvato.

4. La facoltà di modificare il proprio piano di studio è subordinata a quanto previsto dal regolamento didattico di ciascun corso di studio e dal manifesto degli studi.

5. Delle attività formative fuori piano non si tiene conto nella valutazione della carriera dello studente per il conseguimento del titolo di studio e per l'eventuale attribuzione di benefici economici.

#### **Articolo 36 - Attività formative**

1. Gli studenti devono frequentare le attività formative previste dal regolamento didattico del corso di studio e dal manifesto degli studi, nel rispetto di ciascun specifico ordinamento, degli eventuali obblighi di frequenza e dell'articolazione dei periodi didattici.

2. Lo studente che sia in difetto d'esame di insegnamenti disattivati dovrà verificare le modalità e i limiti temporali entro i quali potrà sostenere l'esame.

La competente struttura didattica è tenuta ad individuare e rendere noti modalità e tempi

il segretario	il presidente
---------------	---------------

<b>18 novembre 2009</b> delibera n. <b>30</b> Sds/2009/Da-ai	pagina <b>21/30</b>
---	---------------------

per il sostenimento delle prove di accertamento del profitto di cui al presente comma.

**Articolo 37 - Iscrizione alle attività formative**

1. Gli studenti regolarmente iscritti a corsi di studio che prevedano l'iscrizione alle attività formative, si iscrivono alle singole attività formative che intendono seguire nel corso dell'anno accademico, nei periodi stabiliti dalla struttura didattica competente.
2. L'iscrizione ai corsi è effettuata a cura dello studente, in regola con le tasse, di norma tramite web, anche attraverso le postazioni rese disponibili dall'ateneo.
3. Qualora il corso preveda degli sdoppiamenti, e unicamente nel caso in cui sia ammessa l'espressione da parte dello studente della preferenza per un docente, il servizio consente di esprimere la preferenza per il docente con il quale si desidera frequentare il corso. Ove possibile, tale preferenza sarà accolta dalla segreteria della facoltà di appartenenza che elaborerà le liste degli iscritti ai corsi.
4. Per gli studenti iscritti al primo anno, l'iscrizione ai corsi del primo semestre è di norma effettuata d'ufficio dopo la chiusura delle immatricolazioni. Sarà cura dello stesso studente provvedere all'iscrizione ai corsi per i quali non è prevista l'assegnazione d'ufficio.
5. Ove l'iscrizione alle attività formative non sia richiesta, questa avviene d'ufficio al momento dell'iscrizione alla prova di accertamento di profitto.

**Articolo 38 - Validità delle iscrizioni alle attività formative**

1. La validità delle iscrizioni alle attività formative è normalmente mantenuta fino al sostenimento con esito positivo della relativa prova di valutazione, fatte salve eventuali disattivazioni. Pertanto lo studente che non avesse superato gli accertamenti di profitto durante un anno accademico non sarà tenuto ad iscriversi di nuovo all'attività formativa.
2. Le strutture didattiche possono stabilire termini di validità diversi da quello sopra indicato. In tal caso le diverse disposizioni saranno rese note nel manifesto degli studi o nel sito web d'ateneo.

**Articolo 39 - Accertamento della frequenza alle attività formative**

1. I corsi di studio che prevedono l'obbligo della frequenza sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento didattico del corso di studio, provvedono a determinare le modalità di accertamento della stessa, da effettuarsi a cura dei docenti titolari dei corsi. Le modalità, ove già non indicate nel regolamento didattico del corso di studio, sono riportate nel manifesto degli studi o rese note nel sito web dell'ateneo. Tali modalità possono prevedere che gli studenti si iscrivano preventivamente alle attività formative che intendono seguire nel corso dell'anno accademico.
2. In mancanza di diversa comunicazione da parte del docente responsabile dell'attività formativa, l'obbligo di frequenza si presume assolto per tutti gli studenti regolarmente iscritti.
3. Gli studenti impegnati a tempo parziale possono essere tenuti a frequentare le attività formative, anche con diversi obblighi e modalità rispetto agli studenti a tempo pieno.
4. Le attestazioni di frequenza hanno valore e rilevanza esclusivamente didattici, per cui ai fini amministrativi l'area servizi alla didattica non procederà alla registrazione delle firme in carriera, che risulteranno così ottenute senza ulteriori formalità. Verrà registrata la mancata frequenza solo se comunicata dal docente sulla base della verifica degli iscritti al proprio corso.
5. Lo studente che non ha ottenuto l'accertamento della frequenza, ove obbligatoria, deve frequentare i corsi per i quali è in difetto di frequenza.

**Articolo 40 - Propedeuticità**

1. Le regole di propedeuticità fissano le regole per il preventivo superamento dell'esame relativo a una o più attività formative propedeutiche, indicando la successione temporale e logica nella preparazione degli esami ed esprimendo i vincoli nell'affrontare alcuni esami prima di aver superato la verifica di altri.
2. I regolamenti di ciascun corso di studio e i manifesti degli studi fissano le regole di propedeuticità fra le attività formative. Lo studente è tenuto ad osservare le regole di

il segretario	il presidente
---------------	---------------



<b>18 novembre 2009</b> delibera n. 30 Sds/2009/Da-ai	pagina 22/30
--	--------------

propedeuticità in vigore per l'anno accademico di riferimento.

3. Se lo studente sostiene una prova di valutazione senza essere in regola con gli obblighi di propedeuticità previsti l'esame viene annullato d'ufficio. L'esame annullato dovrà essere ripetuto.

**Articolo 41 - Accertamento del profitto**

1. Per esame di profitto si intende qualsiasi prova o verifica volta all'accertamento delle conoscenze e/o competenze acquisite dallo studente che venga svolta secondo quanto indicato nell'articolo 20 del regolamento didattico di ateneo.

2. In ogni anno accademico sono previste più sessioni di esami. In ogni sessione si possono prevedere più appelli di esami, che vengono aperti al termine delle varie attività didattiche. In ogni caso gli appelli d'esame devono svolgersi in periodi di sospensione delle lezioni. Il calendario degli esami è reso pubblico nel web di ateneo.

3. Per sostenere le prove di verifica del profitto lo studente deve essere in regola con il versamento delle tasse e dei contributi, deve aver superato eventuali esami propedeutici e deve essere in possesso di tutte le attestazioni di frequenza laddove richieste. Lo studente per sostenere l'esame di profitto deve iscriversi al relativo appello attraverso apposita procedura on line o in altra forma resa disponibile, nei termini indicati nel manifesto degli studi o nel sito web d'ateneo. Tutti gli studenti iscritti all'appello hanno diritto di sostenere la prova di accertamento del profitto, che, in presenza di un elevato numero di iscrizioni, potrà essere calendarizzata in più giornate, secondo disposizioni fornite direttamente dal docente responsabile.

4. Fatti salvi i casi di iterazione eventualmente consentiti dai regolamenti didattici dei corsi di studio, non è ammessa la ripetizione, con eventuale modifica della valutazione relativa, di un esame già superato con esito positivo, anche nel caso di attività formative convalidate da precedente carriera.

5. Gli esami comportano una valutazione espressa in trentesimi con eventuale lode o un giudizio di idoneità. I crediti formativi sono acquisiti se si consegue l'idoneità oppure, nel caso in cui la valutazione sia espressa in trentesimi, secondo quanto previsto dall'articolo 20 comma 4 del regolamento didattico di ateneo. Nella valutazione si può tenere conto dell'esito di prove scritte, pratiche o grafiche e/o di colloqui svolti durante le eventuali verifiche " in itinere". Le prove che prevedono una idoneità vengono stabilite nel regolamento didattico del corso di studio e non concorrono a formare la media di profitto conseguita dallo studente.

6. La verbalizzazione degli esami e delle altre forme di verifica del profitto è effettuata tramite registri cartacei o strumenti di verbalizzazione telematica, nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia e delle previsioni dell'articolo 20 comma 5 del regolamento didattico di ateneo.

7. L'esame sostenuto dallo studente va verbalizzato all'interno della sessione d'esami corrispondente. Gli esami scritti vanno verbalizzati con la data del compito scritto o con la data del giorno stabilito per la registrazione. Gli esami orali sono pubblici e vanno verbalizzati contestualmente al loro sostenimento in presenza dello studente. Le altre attività formative (come ad esempio il tirocinio) vengono registrate, una volta maturati tutti i crediti formativi previsti per quella specifica attività dall'ordinamento didattico del corso, con la data di conclusione delle attività stesse anche se valutate in data successiva. I docenti sono personalmente responsabili dell'adempimento delle norme relative alla corretta verbalizzazione, conservazione e tempestiva restituzione dei verbali di esame.

8. Agli studenti viene assicurato il diritto di conoscere le motivazioni del giudizio sulle prove sostenute, in particolare sulle prove scritte e sugli elaborati.

9. Il risultato della prova viene registrato nella carriera dello studente.

Qualora lo studente si sia ritirato o non abbia conseguito una valutazione di sufficienza, la relativa annotazione sul verbale, utilizzabile a soli fini statistici, non è riportata nella carriera scolastica dello studente. Il libretto universitario va compilato solo in caso di

il segretario	il presidente
---------------	---------------

<p><b>18 novembre 2009</b> delibera n. <b>30</b> Sds/2009/Da-ai</p>	<p>pagina <b>23/30</b></p>
---	----------------------------

verbalizzazione di un voto positivo o negativo.

Le strutture didattiche individuano le modalità di ripetizione degli appelli e possono prevedere che allo studente che si sia ritirato, o che non abbia conseguito una valutazione di sufficienza, sia fatto divieto di ripetere la prova in uno o più appelli successivi, stabilendo i termini per la ripresentazione.

**10.** E' preliminare allo svolgimento delle prove d'esame, e condizione per la loro validità, la verifica da parte della commissione esaminatrice dell'identità del candidato, che dovrà esibire il proprio libretto universitario, in mancanza del quale non potrà essere ammesso all'esame.

**11** Nel caso di prove scritte è consentito allo studente di ritirarsi prima della conclusione della prova stessa. Nel caso di prove orali è consentito allo studente di ritirarsi prima della comunicazione della valutazione finale del profitto.

#### **TITOLO IV - CONCLUSIONE DEGLI STUDI**

##### **Articolo 42 - Domanda di laurea**

**1.** Per poter conseguire il titolo finale al termine del proprio percorso di studi, lo studente deve presentare domanda di ammissione all'esame di laurea entro i termini e secondo le modalità e procedure stabilite dalle facoltà e dall'area servizi alla didattica e resi noti nel web di ateneo, previo versamento del contributo per il rilascio del diploma originale di laurea, annualmente deliberato dagli organi accademici. La domanda di laurea si presenta esclusivamente tramite web effettuando una compilazione on line che sostituisce quella in forma cartacea. La domanda di norma è valida per la sola sessione cui fa riferimento. Al termine della sessione lo studente che non ha conseguito il titolo di studio, al fine di conservare lo status di laureando, dovrà ripresentare la domanda annullando quella già presentata.

**2.** Per presentare la domanda di ammissione all'esame di laurea lo studente deve essere in regola con il versamento delle tasse e dei contributi e con gli adempimenti amministrativi inerenti i servizi offerti dal consorzio interuniversitario Almalaurea.

**3.** I laureandi dovranno regolarizzare eventuali pendenze con i servizi di prestito bibliotecario d'ateneo, entro il termine della consegna dell'elaborato finale, per non incorrere nella sospensione dell'ammissione all'esame di laurea.

##### **Articolo 43 - Prova finale**

**1.** Per il conseguimento della laurea e della laurea specialistica/magistrale, lo studente deve superare una prova finale (esame di laurea), i cui contenuti, caratteristiche e modalità di svolgimento sono fissati dai singoli regolamenti didattici di corsi di studio.

**2.** Sulla base della normativa vigente, per il conseguimento della laurea magistrale deve comunque essere prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore. Per il conseguimento della laurea triennale, il regolamento didattico di un corso di studio può prevedere la presentazione di un elaborato finalizzato a dimostrare la conoscenza su specifici temi proposti da uno o più docenti.

**3.** La prova finale è pubblica e deve essere discussa e valutata dalla commissione giudicatrice di cui all'articolo 21 comma 2 del regolamento didattico di ateneo.

**4.** Per l'ammissione alla prova finale lo studente deve aver conseguito tutti i crediti formativi previsti dall'ordinamento didattico per le attività diverse dalla prova finale.

**5.** Lo svolgimento dell'elaborato finale o della tesi si effettua sotto il controllo diretto del docente relatore; al docente relatore possono essere affiancati ulteriori relatori o correlatori, in qualità di figure facoltative con funzione di affiancamento nell'assistenza e guida del laureando durante lo svolgimento della tesi/elaborato finale. I correlatori possono essere esperti, docenti universitari e non, di provata competenza nell'argomento della tesi prescelta ed essere aggregati, in soprannumero, alla commissione di laurea, ma senza diritto di voto e senza alcun punteggio a disposizione. Lo studente può scegliere un relatore tra i docenti e ricercatori luav. È consentito avere come relatore un docente dell'ateneo in pensione. Nel caso in cui lo studente abbia svolto un periodo di studio presso un ateneo

<p>il segretario</p>	<p>il presidente</p>
----------------------	----------------------

<p><b>18 novembre 2009</b> delibera n. <b>30</b> Sds/2009/Da-ai</p>	<p>pagina <b>24/30</b></p>
---	----------------------------

estero, finalizzato alla preparazione della tesi, potrà avvalersi, come correlatori, dei docenti del medesimo ateneo. La tesi dovrà essere discussa obbligatoriamente presso lo luav. Per i corsi di laurea per cui non è previsto un relatore, lo studente laureando, ove previsto, è affiancato da un tutor, docente luav, il cui obiettivo è di indirizzare e supportare la fase conclusiva del percorso di formazione dello studente. Le strutture didattiche competenti possono prevedere la presenza di un controrelatore, che viene nominato dalla struttura didattica stessa. La sua funzione è quella di acquisire gli elementi caratterizzanti della tesi/elaborato finale e valutare il contributo personale del candidato. Ai sensi dell'articolo 21 comma 6 del regolamento didattico di ateneo i regolamenti didattici dei corsi di laurea magistrale individuano criteri e modalità di individuazione del docente responsabile e di eventuali correlatori anche esterni, nonché ulteriori criteri e modalità specifiche per l'organizzazione e lo svolgimento della prova in oggetto.

**6.** Le strutture didattiche possono regolamentare ulteriormente la nomina dei relatori e delle altre figure di supporto, anche in deroga alle disposizioni del presente articolo.

**7.** La commissione di laurea valuta il candidato, avendo riguardo al suo curriculum ed allo svolgimento della prova finale. Per la determinazione del punteggio finale si applica quanto previsto dall'articolo 21 comma 7 del regolamento didattico di ateneo. Le strutture didattiche deliberano, a fini di equità e trasparenza, criteri uniformi per la valutazione del candidato.

**Articolo 44 - Calcolo della media di laurea**

**1.** Il calcolo della media viene effettuato in base all'ordinamento del corso di laurea.

**2.** Per i corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale disciplinati dai DD.MM 509/99 e 270/2004 la media finale di laurea è calcolata ponderando il voto di ciascun esame recante una votazione numerica per il numero di crediti formativi corrispondente.

**3.** Non concorrono alla formazione della media di laurea le attività che non danno luogo a un voto espresso in trentesimi. La media è relativa agli esami effettivamente sostenuti dallo studente, con riferimento al voto conseguito e ai crediti attribuiti all'insegnamento nell'ordinamento di appartenenza, pertanto non concorrono alla formazione della media di laurea gli insegnamenti per i quali lo studente non abbia sostenuto il relativo esame, perché convalidati a seguito di un riconoscimento o passaggio di corso.

**4.** La formula per il calcolo della media è la seguente: somma dei voti dell'esame moltiplicati per i rispettivi crediti attribuiti all'esame diviso somma di tutti i crediti degli esami superati (con voto in trentesimi). Il risultato così ottenuto dovrà essere convertito in centodecimi. Eventuali lodi e arrotondamenti saranno valutati dalla commissione in sede di laurea.

**5.** Per gli ordinamenti precedenti al DM 509/1999 la media di laurea è calcolata ponderando annualità e voti degli esami sostenuti.

**6.** La formula per il calcolo della media per gli ordinamenti precedenti al DM 509/1999 è la seguente: somma (voto dell'esame moltiplicato per valore dell'annualità) diviso somma del valore di tutte le annualità superate (esclusi gli esami con voto non espresso in trentesimi). Il risultato così ottenuto dovrà essere convertito in centodecimi. Eventuali lodi e arrotondamenti saranno valutati dalla commissione in sede di laurea.

**Articolo 45 - Verbale di laurea**

**1.** Dello svolgimento e dell'esito della prova finale la commissione redige apposito verbale. Tale documento deve essere firmato dal presidente della commissione e da tutta la commissione in occasione della seduta di laurea e deve riportare la votazione finale attribuita al candidato, attribuita ai sensi dell'articolo 43, comma 7.

**2.** La data ufficiale pubblicata non può essere in alcun modo anticipata; nel giorno fissato da calendario per l'esame finale devono obbligatoriamente iniziare i lavori, che potranno protrarsi anche in giorni successivi ma comunque non oltre i termini della sessione in corso.

**3.** Qualora la commissione proceda all'esame dei candidati in più giornate per poi in un'unica giornata effettuare la proclamazione generale di tutti, la data di conseguimento del titolo, da inserire in carriera, sarà quella in cui il candidato si è presentato davanti alla commissione di esame finale per la proclamazione

<p>il segretario</p>	<p>il presidente</p>
----------------------	----------------------

<p><b>18 novembre 2009</b> delibera n. <b>30</b> Sds/2009/Da-ai</p>	<p>pagina <b>25/30</b></p>
---	----------------------------

**Articolo 46 - Regolarizzazione di tasse e contributi**

1. Gli studenti che presentano domanda di laurea nell'ultima sessione dell'anno accademico, non sono tenuti a versare la prima rata dell'anno successivo, anche se già in loro possesso. Il laureando è tenuto ad accertarsi tramite i servizi informativi on line di essere in regola con le tasse.
2. Lo studente che ha presentato domanda di laurea, qualora non sostenesse l'esame finale entro l'ultima sessione dell'anno accademico, provvederà ad effettuare il pagamento della prima rata dell'anno successivo, senza addebito moratorio per ritardato pagamento, e della seconda rata entro la scadenza prevista. Qualora lo studente non pagasse la seconda rata entro il termine, sarà tenuto a versare la relativa mora.
3. Anche i laureandi possono presentare l'autocertificazione per la richiesta di riduzione delle tasse secondo le scadenze pubblicate annualmente nel web di ateneo. Le scadenze per l'autocertificazione sono tassative.  
L'autocertificazione sarà presa in considerazione nel caso in cui lo studente non si laurei entro l'ultima sessione e debba, conseguentemente, versare le tasse per l'anno successivo.

**Articolo 47 - Festeggiamenti di laurea**

1. All'interno delle sedi luav e nelle immediate vicinanze non sono consentiti festeggiamenti di laurea che causano disagio o pericolo a chi studia e lavora. Vanno evitati in particolare:
  - a) uso di materiali che possono imbrattare e danneggiare gli spazi dell'ateneo;
  - b) schiamazzi e canti goliardici;
  - c) comportamenti pericolosi per sé e per gli altri o contrari al decoro dell'istituzione universitaria.
2. Agli studenti che non osservino i divieti di cui al precedente comma sono applicabili – in proporzione alla gravità dei fatti – le sanzioni disciplinari di cui all'articolo 55. E' fatta salva l'azione da parte dell'ateneo in sede civile e/o penale, qualora i comportamenti adottati configurino illecito civile e/o penale.

**TITOLO V - TITOLI RILASCIATI DALL'ATENEIO**

**Articolo 48 - Rilascio di titoli accademici**

1. I titoli accademici conferiti dall'università sono rilasciati in nome della legge dal rettore nel rispetto degli ordinamenti nazionali; sul diploma attestante il conseguimento del titolo è riportato il nome del rettore con l'apposizione della relativa firma, anche riprodotta elettronicamente.
2. Nei diplomi sono indicati la data di conseguimento del titolo e la denominazione del titolo conseguito senza menzionare la relativa qualifica accademica. Nei titoli accademici non è indicata la votazione finale, né altri dati della carriera universitaria, comunque presenti nei certificati di laurea che il laureato può richiedere all'area servizi alla didattica.
3. Lo studente che consegue il titolo di studio non può rinunciare al rilascio del diploma attestante il conseguimento del titolo.
4. Nel caso di smarrimento o distruzione del diploma, l'interessato può ottenere il rilascio di un duplicato previo pagamento del costo per la riproduzione del documento. La domanda è corredata dai documenti comprovanti lo smarrimento o la distruzione del diploma o da autocertificazione che attesti lo smarrimento o la distruzione e dalla ricevuta del versamento dovuto per il rilascio del duplicato. Il duplicato è riproduzione esatta dell'originale, a cui si aggiunge la dichiarazione attestante la natura di duplicato del documento rilasciato.
5. Del diploma originale viene conservata copia, che può essere anche in formato elettronico, agli atti dell'area servizi alla didattica.
6. Il diploma originale può essere inviato a cura dell' area servizi alla didattica alla residenza dell'interessato, con sistema di riscontro del ricevimento, fatti salvi i casi in cui il diploma viene consegnato direttamente all'interessato.
7. Nei casi di corsi di studio internazionali, ovvero di corsi di studio che portano al rilascio di titoli doppi, multipli o congiunti con atenei italiani e stranieri, si applicano le modalità definite negli accordi fra le università partner, in coerenza con le disposizioni contenute

<p>il segretario</p>	<p>il presidente</p>
----------------------	----------------------

18 novembre 2009 delibera n. 30 Sds/2009/Da-ai	pagina 26/30
---	--------------

nell'articolo 3 comma 3 del regolamento didattico di ateneo.

**Articolo 49- Lauree alla memoria**

1. La laurea alla memoria viene conferita a studenti che, avendo completato tutte o buona parte delle attività formative previste dal percorso formativo, siano deceduti prima di sostenere la prova finale.

2. Agli studenti che siano deceduti prima del completamento delle attività previste dal percorso formativo l'ateneo può conferire un attestato alla memoria degli studi compiuti.

**TITOLO VI - DIRITTI E DOVERI DELLO STUDENTE**

**Articolo 50 - Documentazione della carriera universitaria**

1. Lo studente ha diritto di ottenere la certificazione aggiornata del suo status, dei crediti acquisiti, del titolo di studio conseguito, purché sia in regola con il pagamento delle tasse e con gli adempimenti amministrativi.

2. Tutti i documenti e gli atti concernenti la carriera universitaria dello studente sono conservati dall'area servizi alla didattica su supporti cartacei e/o in archivi elettronici, nel rispetto della normativa vigente. L'archiviazione elettronica può sostituire a tutti gli effetti l'archiviazione cartacea. Le certificazioni ufficiali relative alle carriere degli studenti sono rilasciate unicamente dall'area servizi alla didattica.

3. Ciascuno studente ha accesso, anche per via telematica se regolarmente iscritto, alle informazioni relative alla sua carriera.

4. L'università rilascia, per alcune tipologie di certificazioni, la versione delle stesse redatte in lingua inglese.

**Articolo 51 - Diploma Supplement**

1. A richiesta degli interessati, l'università rilascia, ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del regolamento didattico di ateneo, come supplemento al diploma del titolo di studio, conseguito ai sensi dei DD.MM. 509/99 e 270/04, un certificato integrativo denominato "Diploma Supplement", che riporta le principali informazioni relative al curriculum seguito dallo studente per il conseguimento del titolo. Il certificato, redatto in lingua italiana e inglese, è conforme al modello adottato dai paesi dell'Unione Europea. Il rilascio, a cura dell'area servizi alla didattica, è assoggettato alle imposte previste dalla legge.

**Articolo 52 - Informazione e partecipazione ai procedimenti amministrativi**

1. Ai sensi dell'articolo 11 del DM 270/2004 l'università assicura forme e strumenti di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte in merito alle carriere degli studenti, organizza le informazioni e i dati in suo possesso mediante strumenti, anche di carattere informatico, idonei a facilitare l'accesso e la fruizione da parte degli studenti e che garantiscano la trasparenza dei procedimenti, fatta salva la tutela dei dati personali, secondo la normativa vigente.

2. L'ateneo promuove la partecipazione degli studenti ai procedimenti riguardanti la loro carriera e assicura l'esercizio del diritto di accesso nei modi e nelle forme previste dalla legge.

3. L'ateneo, utilizzando prioritariamente strumenti informatici, svolge attività di informazione e comunicazione dirette a favorire la conoscenza delle norme del presente regolamento e di ogni altra disposizione relativa alla carriera degli studenti, nonché a favorire la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi.

**Articolo 53 - Diritti fondamentali**

1. Gli studenti hanno il diritto di usufruire di servizi didattici efficaci e continui.

2. Gli studenti hanno diritto ad un'informazione tempestiva ed esauriente relativamente al percorso formativo intrapreso.

3. L'ateneo assicura ampia pubblicità alle decisioni riguardanti le procedure relative alle carriere studentesche.

4. Gli studenti, come singoli o come gruppi, hanno il diritto di manifestare liberamente il loro pensiero nell'ambito dell'ateneo, nel rispetto dei fini istituzionali e della libertà altrui.

5. Fermo restando il potere d'impugnativa in sede giurisdizionale, ogni studente può

il segretario	il presidente
---------------	---------------

<p><b>18 novembre 2009</b> delibera n. <b>30</b> Sds/2009/Da-ai</p>	<p>pagina <b>27/30</b></p>
---	----------------------------

presentare reclamo al rettore nel caso di presunte irregolarità negli atti che lo riguardano.

**Articolo 54 - Deontologia studentesca**

**1.** Durante il corso dei loro studi gli studenti dell'ateneo sono tenuti ad osservare comportamenti rispettosi delle norme di legge, statutarie e regolamentari e delle regole civili di convivenza e ad astenersi dal danneggiamento dei beni di proprietà dell'ateneo o di terzi che anche temporaneamente vi si trovino. Gli studenti sono tenuti a osservare comportamenti rispettosi della integrità personale e della dignità altrui nonché del decoro dei luoghi nei quali si svolge l'insegnamento e la ricerca. Sono altresì tenuti ad astenersi da comportamenti lesivi dell'immagine e del decoro dell'istituzione universitaria, anche al di fuori delle strutture universitarie.

**2.** Gli studenti iscritti all'Università luav di Venezia sono tenuti a soddisfare gli impegni formativi assunti.

**3.** E' dovere dello studente restituire nei termini previsti i libri presi in prestito dalle biblioteche dell'ateneo, pena il blocco delle certificazioni oltre ad eventuali sanzioni previste dai regolamenti delle biblioteche che disciplinano l'accesso al prestito.

**Articolo 55 - Provvedimenti disciplinari**

**1.** La violazione dei doveri di comportamento di cui all'articolo 54 comma 1 comporta una responsabilità disciplinare e prefigura a carico dei trasgressori l'applicazione di sanzioni disciplinari; le sanzioni sono inflitte per atti compiuti dallo studente nei locali dell'università o comunque attinenti alla qualità di studente universitario.

**2.** Resta salva l'adozione da parte dell'ateneo dei provvedimenti previsti dalla legge in tutti i casi in cui i comportamenti degli studenti possano configurare illecito civile e/o penale.

**3.** L'ateneo si riserva altresì di agire in sede civile e penale anche al fine di richiedere eventuali risarcimenti dei danni subiti in conseguenza dei comportamenti di cui ai commi precedenti.

**4.** I provvedimenti disciplinari hanno carattere definitivo e sono impugnabili in sede giurisdizionale amministrativa nei termini previsti dalla legge.

**5.** Il rettore e il senato accademico secondo i rispettivi ambiti di competenza esercitano la giurisdizione disciplinare sullo studente ed applicano i provvedimenti disciplinari secondo le vigenti norme di legge. Il senato accademico nomina, su proposta del rettore, una commissione di disciplina che avvia l'esame dei fatti a seguito di relazioni scritte a lei indirizzate. Di detta commissione è membro di diritto il presidente del senato degli studenti, o suo delegato.

**6.** L'azione disciplinare è esercitata secondo i principi del giusto procedimento.

**7.** Il procedimento disciplinare ha inizio con la contestazione scritta degli addebiti da notificare formalmente mediante raccomandata con avviso di ricevimento presso il luogo di residenza o il domicilio eletto dallo studente. La contestazione deve essere notificata non oltre trenta giorni dalla notizia dei fatti e deve contenere la loro descrizione, la tipologia dei doveri violati nonché l'indicazione del responsabile del procedimento istruttorio.

**8.** Le sanzioni disciplinari applicabili, salva ogni diversa previsione legislativa, sono le seguenti:

- a) ammonizione;
- b) interdizione temporanea da una o più attività formative;
- c) sospensione da uno o più esami o altra forma di verifica di profitto per un periodo determinato;
- d) esclusione temporanea dall'utilizzo di servizi specificati (quali biblioteche, laboratori, altri servizi) per un periodo determinato;
- e) esclusione temporanea o definitiva dalla possibilità di ottenere benefici economici dall'ateneo o l'assegnazione di collaborazioni part-time;
- f) esclusione temporanea dall'università fino ad un massimo di un anno, con inibizione di qualsiasi atto di carriera, compreso il trasferimento ad altra sede o ad altro corso di studio.

**9.** Le sanzioni disciplinari di cui al precedente comma sono comminate con decreto dal

<p>il segretario</p>	<p>il presidente</p>
----------------------	----------------------

<p><b>18 novembre 2009</b> delibera n. <b>30</b> Sds/2009/Da-ai</p>	<p>pagina <b>28/30</b></p>
---	----------------------------

rettore, sentite le difese dello studente.

**10.** L'applicazione dei provvedimenti disciplinari deve rispondere a criteri di ragionevolezza ed equità, avuto riguardo alla natura della violazione in relazione alla gravità dell'illecito amministrativo commesso, allo svolgimento dei fatti, alla loro eventuale reiterazione e alla valutazione degli elementi di prova. Nella valutazione dei fatti sanzionabili si tiene conto dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave nonché delle circostanze dei fatti stessi.

**11.** In conformità alla normativa sul diritto allo studio può essere inoltre applicata, sentite le difese dello studente, per le ipotesi di falsità nelle dichiarazioni, la sanzione amministrativa della decadenza dalle provvidenze e del pagamento di una somma pari al doppio di quella percepita.

**12.** Tutti i provvedimenti disciplinari sono registrati nella carriera universitaria dello studente e conseguentemente riportati anche nell'eventuale foglio di congedo una volta esauriti gli eventuali ricorsi.

**13.** Non costituiscono illecito disciplinare le manifestazioni collettive ed ogni altra forma di protesta degli studenti, purché avvengano nel rispetto dei diritti di coloro che non vi aderiscono e senza pregiudizio per persone e cose in conformità agli articoli 17 e 18 della Costituzione.

**Articolo 56 - Regolamentazione del diritto di assemblea**

**1.** Gli studenti hanno il diritto di riunione negli ambienti universitari, da esercitare nei modi stabiliti dalla legge, dai regolamenti di ateneo e in forme tali da non ostacolare il diritto degli altri studenti alla fruizione dei servizi universitari.

**2.** L'università assicura a tutti gli studenti il diritto di assemblea in spazi destinati alle attività didattiche, compatibilmente con l'espletamento delle medesime. La richiesta, opportunamente motivata, è rivolta per iscritto secondo le modalità rese note nel sito web di ateneo. La struttura didattica competente, anche coordinandosi, ove necessario, con l'area infrastrutture, definisce e rende note regole e modalità di utilizzo degli spazi e dei servizi.

**Articolo 57 - Trasparenza delle informazioni: diritto di informazione e dovere di conoscenza**

**1.** Gli studenti hanno diritto ad una informazione efficace su tutto ciò che riguarda la loro carriera universitaria. Tutte le informazioni didattiche e amministrative riguardanti gli studenti dell'ateneo sono reperibili su documenti che vengono pubblicati in formato cartaceo e/o sul sito web.

**2.** Il web di ateneo è uno strumento fondamentale e prioritario di informazione e accesso ai più importanti servizi didattico-amministrativi dell'università. Lo studente è tenuto a conoscere le disposizioni concernenti la propria carriera universitaria, compresi i contenuti della guida dello studente, del manifesto degli studi e dei regolamenti dell'ateneo.

**3.** Gli studenti hanno diritto ad una informazione efficace sui servizi loro dedicati anche se non di carattere strettamente didattico-amministrativo, compresi i servizi di contesto. Il sito web di ateneo riporta tutte le informazioni relative ai servizi attivati, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) iniziative relative ad attività sportive, ludico-ricreative ed eventi scientifici e culturali;
- b) modalità di finanziamento di attività formative autogestite da parte degli studenti nei settori della cultura, degli scambi culturali e sociali, dello sport e del tempo libero;
- c) opportunità di accedere a servizi sanitari e psicosociali a tutela della salute fisica, psicologica, relazionale e sessuale;
- d) informazioni e orientamento ai servizi sanitari per studenti non residenti e stranieri;
- e) iniziative per facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro e per realizzare tirocini curriculari ed extra-curriculari;
- f) informazioni sull'esame di abilitazione professionale, sui master e sui dottorati di ricerca attivati;

<p>il segretario</p>	<p>il presidente</p>
----------------------	----------------------

<p><b>18 novembre 2009</b> delibera n. <b>30</b> Sds/2009/Da-ai</p>	<p>pagina <b>29/30</b></p>
---	----------------------------

- g) servizi per studenti disabili;  
h) servizi offerti dal sistema bibliotecario, dai centri e dai laboratori dell'ateneo;  
i) facilitazioni economiche, premi e borse di studio.

**Articolo 58 - Attività di collaborazione a tempo parziale**

1. L'attività di collaborazione studentesca è la possibilità per lo studente di svolgere un'attività lavorativa a supporto dei servizi resi dall'ateneo. L'università, tramite le proprie strutture, attua forme di collaborazione con gli studenti per attività connesse ai servizi, con l'esclusione di attività di docenza, svolgimento di esami e assunzione di responsabilità amministrativa. Detta collaborazione è disciplinata nei bandi emessi annualmente e può essere svolta fino ad un massimo di centocinquanta ore per anno accademico.

**Articolo 59 - Assicurazione studenti**

1. L'università stipula una specifica polizza con una compagnia assicurativa per garantire la copertura assicurativa contro gli infortuni a favore di tutti gli studenti iscritti ai vari corsi di studio attivati. Il contratto di assicurazione prevede le ipotesi in cui è prevista la responsabilità civile.

2. Gli estremi delle polizze assicurative stipulate dall'ateneo a favore degli studenti, insieme con le relative specifiche, sono riportati sul web dell'ateneo.

**Articolo 60 - Garanzia di trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi della normativa sulla privacy, i dati personali forniti dagli studenti saranno raccolti presso l'Università luav di Venezia, per le finalità di gestione delle carriere degli studenti e saranno inseriti nel sistema informativo di ateneo e trattati informaticamente ai soli fini istituzionali.

2. I dati di cui sopra vengono comunicati all'esterno dell'ateneo unicamente nei casi previsti dalla normativa vigente.

**Articolo 61 - Rilevazioni sull'opinione degli studenti**

1. L'università può chiedere agli studenti la compilazione di questionari, oltre a quelli previsti dalla normativa vigente, al fine di disporre degli elementi necessari per la valutazione dell'offerta formativa e dell'efficienza ed efficacia delle attività delle strutture. I dati raccolti vengono trattati nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza.

**Articolo 62 - Servizi informatici**

1. L'Università luav di Venezia mette a disposizione degli studenti alcuni servizi informatici, tra cui: accesso alla rete di ateneo, utilizzo di caselle di posta elettronica su dominio dedicato, accesso al personal computer delle aule informatiche, accesso ai test di certificazione delle abilità informatiche per il conseguimento della patente europea (Ecdl) a costi agevolati.

**Articolo 63 - Servizi bibliografici e documentali e servizi del sistema dei laboratori**

1. Gli studenti possono accedere ai servizi del sistema bibliotecario e documentale di ateneo, e avvalersi dei servizi di consultazione e prestito, di informazioni bibliografiche, di prestito interbibliotecario, di risorse digitali e di tutti gli altri servizi dedicati, alle condizioni e secondo le modalità di accesso previste per ciascun tipo di servizio. In particolare possono accedere alla biblioteca centrale di ateneo, che provvede alla conservazione, acquisizione e diffusione del patrimonio bibliografico e documentale al fine di rispondere alle esigenze didattiche e di ricerca di studenti, ricercatori e docenti dello luav.

2. Gli studenti possono altresì accedere ai servizi loro dedicati nei centri e nel sistema dei laboratori, con utilizzo di strumenti, patrimonio documentale e attrezzature secondo limiti e regole fissati da ciascuna struttura.

**TITOLO VII - DISPOSIZIONI COMUNI TRANSITORIE E FINALI**

**Articolo 64 - Opzione dagli ordinamenti previgenti al nuovo ordinamento di un corso di studio**

1. L'università assicura la conclusione dei corsi di studio ed il rilascio dei relativi titoli agli studenti già iscritti all'entrata in vigore del D.M. 270/2004 (studenti del vecchio ordinamento

<p>il segretario</p>	<p>il presidente</p>
----------------------	----------------------



SENATO  
DEGLI STUDENTI  
DELIBERA

<b>18 novembre 2009</b> delibera n. <b>30</b> Sds/2009/Da-ai	pagina <b>30/30</b>
---	---------------------

e dell'ordinamento ex D.M. 509/1999). L'ateneo può stabilire secondo modalità e condizioni deliberate dalle strutture didattiche sulla base di criteri indicati dal senato accademico che gli studenti iscritti a corsi di studio degli ordinamenti previgenti al D.M. 270/2004 possano optare per i corsi di studio del nuovo ordinamento attivato ai sensi del D.M. 270/2004 aventi la medesima denominazione ovvero derivanti da trasformazione di corsi esistenti con diversa denominazione. Scadenze, criteri e modalità per l'esercizio dell'opzione sono resi noti nel manifesto degli studi e nel web di ateneo.

**2.** La struttura didattica competente delibera sulla convalida della carriera precedentemente svolta, individuando l'anno di iscrizione e l'ulteriore svolgimento della carriera stessa.

**Articolo 65 - Entrata in vigore**

**1.** Il presente regolamento e le sue modifiche entrano in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione all'albo ufficiale di ateneo del decreto rettorale di emanazione.

**2.** Il presente regolamento si applica a partire dall'anno accademico 2009/2010.

**3.** Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessa l'applicabilità di ogni norma contrastante o incompatibile.

**Articolo 66 - Modifiche al regolamento**

**1.** Le modifiche al presente regolamento sono deliberate dal senato accademico ed emanate con decreto rettorale.

**Articolo 67 - Norma finale**

**1.** Per quanto non esplicitamente disciplinato all'interno del presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

il segretario	il presidente
---------------	---------------

<p><b>18 novembre 2009</b> delibera n. <b>31</b> Sds/2009/Da-ai</p>	<p>pagina <b>1/3</b> <b>allegati: 1</b></p>
---	---

**7 Proposte iniziative culturali e situazione bilancio anni 2008 e 2009**

Il presidente comunica che è pervenuta dal servizio comunicazione e immagine dell'ateneo la seguente proposta di attività culturale, che sottopone all'approvazione del senato degli studenti:

- "Concorso di idee per gli studenti luav "Il web che vorrei"".

Il servizio comunicazione e immagine ha avviato un nuovo progetto per il web di ateneo al fine di rendere più efficace la trasmissione delle informazioni sia agli studenti che verso l'esterno.

Il nuovo sistema di diffusione delle informazioni prevederà l'utilizzo di diverse modalità di comunicazione tra cui:

- un sito web strutturato in modo più immediato e unitario rispetto a quello attuale;
- un portale per gli studenti;
- un sistema di mailing list su argomenti specifici;
- il sistema RSS;
- l'invio di SMS;
- l'uso di applicazioni web 2.0 (Facebook, Youtube, ecc.).

Ogni studente potrà scegliere quale sistema utilizzare per ricevere le informazioni da parte dell'ateneo, inserendo nella propria anagrafica l'indirizzo mail o il numero di cellulare aggiornati.

Il servizio comunicazione e immagine, visto il bando di concorso per il logotipo del senato degli studenti, ha pensato di proporre l'avvio di un'analoga procedura concorsuale per il web, dalla quale potranno derivare informazioni utili sulle esigenze degli studenti.

Per la partecipazione al concorso ogni studente o gruppo di studenti potrà scegliere di progettare sia sotto l'aspetto grafico che per quanto riguarda l'architettura dei contenuti:

- la home page del web di ateneo;
- il portale degli studenti;
- le pagine delle singole facoltà.

Per la realizzazione dell'iniziativa viene chiesto al senato degli studenti di mettere a disposizione i fondi per i premi da assegnare ai tre vincitori nel modo seguente:

- primo premio € 500,00
  - secondo premio € 250,00
  - terzo premio € 150,00
- per un totale di € 900,00.

Il bando specificherà le possibilità di utilizzo dei fondi.

Le spese per la pubblicizzazione del concorso saranno completamente a carico del servizio comunicazione e immagine.

Il presidente informa inoltre che il Teatro Stabile del Veneto ha comunicato che la spesa per l'acquisto dei biglietti per gli spettacoli previsti nell'ambito dell'iniziativa Variazioni sul mito, approvata dal senato degli studenti nella seduta dell'8 ottobre 2009, ammonta a € 6.550,00 anziché € 7.000,00.

Il centro studi classicA, con il quale il senato degli studenti collabora per la realizzazione dell'iniziativa, ha proposto di utilizzare i fondi rimanenti pari a € 450,00 per l'acquisto di biglietti per lo spettacolo extracartellone intitolato "Processo alla Madonna", appartenente sempre al circuito Variazioni sul mito.

Il corpo del testo è composto da varie voci di autori antichi e moderni che si interrogano in merito al tema dell'originale e la copia, il modello, l'esemplare, la serie. Le autorevoli voci vengono convocate a presentare la loro opinione sulla questione dell'autenticità e della falsità, della riproducibilità e dell'unicità dell'opera d'arte. L'inesco narrativo è dato da un caso giudiziario di cui è stata protagonista Louise Veronica Ciccone, in arte Madonna, che, accusata nel 2003 di plagio, ha invocato come argomento a sua difesa il ricorso alla citazione.

Trattandosi di uno spettacolo nato in forma itinerante e adatto ad uno spazio non teatrale

<p>il segretario</p>	<p>il presidente</p>
----------------------	----------------------

SENATO  
DEGLI STUDENTI  
DELIBERA

<p><b>18 novembre 2009</b> delibera n. <b>31</b> Sds/2009/Da-ai</p>	<p>pagina <b>2/3</b> <b>allegati: 1</b></p>
---	---

le sedi possibili per la sua messa in scena sono: i Magazzini del Sale, la Fondazione Levi, il Vega. Si prevede che possano assistere alla rappresentazione da un minimo di 50 a un massimo di 100 persone. Lo spettacolo si terrà in febbraio in concomitanza con Luminar, un convegno organizzato dal centro studi classicA e engramma, dedicato quest'anno al tema del copyright nel contesto del web editing.

Il presidente comunica altresì che si rende necessario deliberare in merito alla situazione relativa agli impegni di spesa da ridurre o annullare al fine di consentire il riaccertamento dei residui passivi, così come previsto dagli articoli 30 e 46 del regolamento amministrativo-contabile di ateneo.

Il presidente cede la parola al responsabile amministrativo del senato degli studenti, la senatrice Giuditta Rizzato, la quale illustra la situazione relativa ai residui della categoria 3 capitolo 31 "Iniziativa studenti" dell'esercizio finanziario 2008 delle impegnative inavase alla data odierna precisando che è pervenuta un'unica dichiarazioni di rinuncia al finanziamento da parte del responsabile del gruppo 100W finanziato nella seduta del 20 ottobre 2008.

Il responsabile amministrativo comunica che per l'esercizio finanziario 2008 risultano aperte le seguenti attività culturali seguite direttamente dai senatori:

- l'iniziativa "Dibattito sulle recenti manovre finanziarie relative all'università" finanziata nelle sedute del senato degli studenti del 20 ottobre e 10 dicembre 2008, il cui importo residuo è pari a € 276,78;

- le iniziative finanziate nella seduta del senato degli studenti del 20 ottobre 2008 "Xsite" per un importo di € 4.000,00 e "Impressioni urbane" per un importo di € 50,00;

- l'iniziativa "Workshop interfacoltà per la riqualificazione dei giardini di Ca' Tron" finanziata nella seduta del senato degli studenti del 16 dicembre 2008, il cui importo residuo è pari a € 2.922,00.

A tale riguardo il responsabile amministrativo informa che possono essere chiusi gli impegni relativi alle iniziative "Dibattito sulle recenti manovre finanziarie relative all'università" e "Impressioni urbane", considerato che le attività sono state concluse.

Il responsabile amministrativo comunica inoltre che è opportuno mantenere aperti gli impegni relativi alle iniziative finanziate con il bando per le attività formative del 2008 "luavcomesout staff" del gruppo luavcomesout staff, il cui importo residuo è pari a € 840,00, "Costruire architettura. Svizzera" del gruppo Architetture di carta, il cui importo residuo è pari a € 1.200,00, e "Via Francigena" del gruppo Universitari per la Francigena, il cui importo residuo è pari a € 1.200, per consentire agli uffici competenti i passaggi necessari alla chiusura definitiva delle loro pratiche. Gli impegni delle altre iniziative finanziate con il medesimo bando possono essere chiusi.

Il responsabile amministrativo comunica infine che, per quanto riguarda l'esercizio finanziario 2009, può essere chiusa unicamente l'iniziativa mai realizzata "Fumetti e parole" finanziata nella seduta del 27 aprile 2009 per un importo pari a € 100,00.

La situazione relativa all'esercizio finanziario 2009, sulla base di quanto illustrato e tenendo conto della sopra descritta richiesta di finanziamento per l'iniziativa "Concorso di idee per gli studenti luav "Il web che vorrei"", risulta come riepilogato nell'allegato prospetto (allegato 1 di pagine 1).

Alla conclusione della relazione del responsabile amministrativo, riprende la parola il presidente il quale propone di destinare tutti i fondi disponibili nel bilancio 2009 al titolo 1 categoria 3 alla Croce Rossa Italiana a favore delle popolazioni colpite dal terremoto in Abruzzo, confermando l'indirizzo già espresso nella seduta del 27 aprile 2009.

Il presidente chiede al senato di esprimersi in merito.

**Il senato degli studenti, udita la relazione del presidente e del responsabile amministrativo e visti gli articoli 30 e 46 del regolamento amministrativo-contabile di ateneo, delibera all'unanimità di:**

**a) approvare e finanziare l'iniziativa "Concorso di idee per gli studenti luav "Il web che vorrei"" proposta dal senatore Panagiotis Voulgaris che ne assume la**

<p>il segretario</p>	<p>il presidente</p>
----------------------	----------------------

**SENATO  
DEGLI STUDENTI  
DELIBERA**

<b>18 novembre 2009</b> delibera n. 31 Sds/2009/Da-ai	pagina 3/3 allegati: 1
--	---------------------------

responsabilità, concedendo per la sua realizzazione un finanziamento complessivo di € 900,00;

b) non finanziare lo spettacolo “Processo alla Madonna”, considerando che il progetto si trova ancora in una fase embrionale e che mancano gli elementi essenziali per la sua approvazione;

c) chiudere gli impegni relativi alle seguenti attività gestite direttamente dai senatori relative agli esercizi finanziari 2008 e 2009:

- “Dibattito sulle recenti manovre finanziarie relative all’università” finanziata nelle sedute del 20 ottobre e 10 dicembre 2008, il cui importo residuo è pari a € 276,78

- “Impressioni urbane” finanziata nella seduta del 20 ottobre 2008, il cui importo residuo è pari a € 31,30

- “Fumetti e parole” finanziata nella seduta del 27 aprile 2009, il cui importo residuo è pari a € 100,00;

d) chiudere gli impegni relativi alle seguenti iniziative finanziate nella seduta del 20 ottobre 2008 nell’ambito del bando per le attività formative autogestite dagli studenti del 2008:

- “100W” del gruppo 100W, il cui importo residuo è pari a € 3.000,00

- “Performed reading & video” del gruppo Soluzione salina, il cui importo residuo è pari a € 1.900,00;

e) mantenere aperti e riportati nell’esercizio finanziario 2010 gli impegni inevasi relativi agli esercizi finanziari 2008 e 2009 dettagliatamente descritti nell’allegato 1 alla presente delibera;

f) destinare tutti i restanti fondi disponibili nel bilancio 2009 al titolo 1 categoria 3 alla Croce Rossa Italiana a favore delle popolazioni colpite dal terremoto in Abruzzo.

il segretario	il presidente
---------------	---------------

anno 2008

Iniziativa	Responsabile	Importo	Fatturato	Da evadere
Xsite	Francesca Salatin e Panagiotis Voulgaris	4.000,00	0,00	4.000,00
Iuavcomesout	Martino Rossi	2.100,00	1.260,00	840,00
Costruire architettura. Svizzera	Michel Carlana	3.000,00	1.800,00	1.200,00
Via Francigena	Irene Carlini	3.000,00	1.800,00	1.200,00
Workshop interfacoltà per la riqualificazione dei giardini di Ca' Tron	Dario Opportuni	3.000,00	78,00	2.922,00
<b>Totale</b>		<b>15.100,00</b>	<b>4.938,00</b>	<b>10.162,00</b>

anno 2009

Iniziativa	Responsabile	Importo	Fatturato	Da evadere
Tre architetti, tre stili diversi, un solo concetto	Pietro Boscolo "Marchi"	850,00	474,19	375,81
Un ballo	Irene Liverani	730,00	438,00	292,00
Progettazione e costruzione deriva da competizione	Luigi Burin in sostituzione di Giorgio De Conto	3.000,00	1.800,00	1.200,00
L'industria dei mostri	Hanna Rudak	3.000,00	1.800,00	1.200,00
Anomalie urbane. Make worlds bifore buildings	Giovanni Fiamminghi	3.000,00	1.855,00	1.145,00
Leefleaf	Mattia Pagura	2.271,00	1.362,60	908,40
Dittico dei Tartari	Alessandro Vincenzi	1.710,00	1.026,00	684,00
Printed matter – no commercial value	Luigi Amato	1.200,00	0,00	1.200,00
Il collasso dell'elettrone: la fisica quantistica a teatro	Matteo Moglianesi	2.914,00	1.748,40	1.165,60
Macbeth in 50 minuti	Rajeev Badhan	3.000,00	1.800,00	1.200,00
Lo spazio purgatorio	Maria Da Schio	2.400,00	0,00	2.400,00
La storia	Emanuele Nicoletti	2.150,00	1.290,00	860,00
Frammenti	Tina Violic	2.300,00	1.380,00	920,00
Verso Oriente	Panagiotis Voulgaris	1.300,00	1.220,11	79,89
Bando di concorso per la creazione del logotipo del senato degli studenti	Panagiotis Voulgaris	1.200,00	0,00	1.200,00
Concorso di idee per gli studenti Iuav "Il web che vorrei"	Panagiotis Voulgaris	900,00	0,00	900,00
<b>Totale</b>		<b>31.925,00</b>	<b>16.194,30</b>	<b>15.730,70</b>

SENATO  
DEGLI STUDENTI  
DELIBERA

<b>18 novembre 2009</b> delibera n. <b>32</b> Sds/2009/Da-ai	pagina <b>1/1</b>
---	-------------------

**8 Varie ed eventuali**

**a) proposta di collaborazione con il laboratorio di ricerca in progettazione architettonica - sezione modelli**

Il presidente informa il senato degli studenti che è pervenuta una proposta di collaborazione con il laboratorio di ricerca in progettazione architettonica - sezione modelli.

In particolare il responsabile di tale sezione, Michele Ridolfi, ha chiesto l'appoggio del senato degli studenti per la realizzazione di alcuni video incentrati sulle tecniche di costruzione di modelli architettonici che potrebbero essere messi a disposizione di tutti gli studenti attraverso la loro pubblicazione in web.

Il presidente rileva inoltre che nell'ambito della collaborazione proposta si potrebbe dare attuazione al progetto approvato dal senato degli studenti nella seduta del 7 luglio 2008 per la realizzazione di un'aula plastici nella sede dell'ex-cotonificio a Santa Marta. In questo momento la sezione modelli non è infatti particolarmente utilizzata per le attività didattiche e di ricerca dell'ateneo e potrebbe essere messa a disposizione degli studenti.

Il presidente chiede al senato di esprimersi in merito.

**Il senato degli studenti, udita la relazione del presidente, delibera all'unanimità di approvare la proposta di collaborazione con il laboratorio di ricerca in progettazione architettonica - sezione modelli, dando mandato al presidente di definire nel dettaglio i termini di tale collaborazione.**

il segretario	il presidente
---------------	---------------

SENATO  
DEGLI STUDENTI  
DELIBERA

<b>18 novembre 2009</b> delibera n. <b>33</b> Sds/2009/Da-ai	pagina <b>1/1</b>
---	-------------------

**8 Varie ed eventuali**

**b) richiesta di chiarimenti in merito all'anticipo dei termini per il pagamento della prima rata delle tasse universitarie - anno accademico 2009/2010**

Il presidente informa il senato degli studenti che sono pervenute numerose lamentele da parte degli studenti in merito all'anticipo di un mese dei termini per il pagamento della prima rata delle tasse universitarie per l'anno accademico 2009/2010.

Il presidente invita il senatore Michalis Dolapsakis, che si è occupato di tale questione, di relazionare in merito.

Il senatore Michalis Dolapsakis rileva che l'area servizi alla didattica in seguito alla delibera del senato accademico del 2 luglio 2009 non ha provveduto ad informare gli studenti in tempi rapidi, inviando le comunicazioni soltanto nel mese di agosto.

Ritenendo doveroso che l'ateneo provveda ad informare gli studenti sulle ragioni dell'anticipo, propone di chiedere all'area servizi alla didattica di inviare a tutti gli studenti una comunicazione contenente le motivazioni che hanno spinto ad anticipare i termini di pagamento.

Il presidente chiede al senato di esprimersi in merito.

**Il senato degli studenti, udita la relazione del presidente, delibera all'unanimità di chiedere all'area servizi alla didattica di inviare a tutti gli studenti una comunicazione contenente le motivazioni dell'anticipo dei termini per il pagamento della prima rata delle tasse universitarie per l'anno accademico 2009/2010.**

il segretario	il presidente
---------------	---------------